

## TORNATA DEL 26 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Sospensione della seduta — Nuovo appello nominale — Presentazione di due progetti di legge dal ministro delle finanze: 1° per prolungo di tempo alle consegne per le tasse sui fabbricati; 2° per disposizioni relative al tempo delle consegne delle rendite delle manimorte — Composizione della Commissione pel pronto esame dei medesimi — Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sulle arti e professioni liberali, sull'industria e commercio — Aggiunta del relatore Farina Paolo all'articolo 22 — Emendamento dei deputati Polto e Chiarle — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta suddetta — Emendamento del deputato Malan all'articolo 23 — Approvazione dell'articolo della Commissione e di quelli seguenti, fino al 46 — Obbiezioni del deputato Valerio Lorenzo sull'articolo 47 — Osservazioni del relatore — Approvazione degli articoli 47, 48, 49 e 50 — Emendamenti del ministro delle finanze e del deputato Mantelli all'articolo 51 — Approvazione di questo emendato — Proposizione del presidente di votazione per scrutinio di divisione — Opposizioni del deputato Valerio Lorenzo — Repliche — Obbiezioni del deputato Mellana — La proposizione è ritirata — Osservazioni del deputato Lanza — Votazione ed approvazione della legge — Votazione ed approvazione del progetto di legge relativo alla convenzione addizionale al trattato di commercio cogli Stati dello Zollverein — Discussione del progetto di legge relativo al trattato di commercio colla Svizzera — Osservazioni dei deputati Fara-Forni, Mongellaz e Mellana — Spiegazioni del ministro delle finanze — Osservazioni dei deputati Favrat e Mellana.*

La seduta è aperta alle ore 10 1/2 antimeridiane.

**BRIGNONE**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**FARINA PAOLO**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5979. Guillermin figlio trasmette alla Camera copia di un ricorso stato presentato al ministro dell'interno da vari abitanti del comune della Ravoire, in Savoia, contro la nomina del loro sindaco, sul quale il predetto ministro non provvede, quantunque la loro domanda fosse basata sull'articolo 78 della legge comunale.

5980. Quarantun cittadini, addetti al Comitato medico della provincia d'Alessandria, rappresentando che nel progetto di legge proposto dalla Commissione per la tassa sulle professioni ed arti liberali, e sull'industria e commercio, i farmacisti furono compresi fra i commercianti, per cui propongono su di essi una tassa molto più grave di quella che per gli esercenti le arti liberali, dimostrano la giustizia che i predetti siano classificati fra questi ultimi.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera, non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Asproni — Barbier — Bartolomei — Benso Gaspare — Bertolini — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Blonay — Bolmida — Bollo — Bona — Bon-Compagni — Borella — Botta — Bottone — Brofferio — Bronzini — Brunier — Cagnardi — Cagnone — Cambieri — Capellina — Carquet — Castelli — Carta — Cavalli — Chapperon — Chenal — Chiò — Correnti — Corsi — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decandia — Decastro — Delivet — Demartinel — Depretis — Destefanis — Devillette — Di San Martino — Durando — Elena — Falqui-Pes — Farina Mau-

rizio — Ferracciu — Fiorito — Fois — Galli — Gandolfi — Garbarini — Garibaldi — Gastinelli — Gavotti — Gerbino — Ghiglini — Gianoglio — Grixoni — Incisa — Jacquemoud — Jacquier — Justin — La Marmora — Leotardi — Lions — Malinverni — Marongiu — Martinet — Martini — Massa — Mezzena — Miglietti — Moia — Nieddu — Palluel — Parent — Peyrone — Pernigotti — Pescatore — Piccon — Pissard — Polliotti — Rattazzi — Richetta — Robecchi — Roberti — Rosellini — Ruffi — Sanguinetti — Sauli Francesco — Sauli Damiano — Sella — Simonetta — Sineo — Siotto-Fintor — Solaroli — Sulis — Thaon di Revel — Trotti — Tuveri — Valerio Gioachino — Vicari — Zunini.

(Si attende fino alle ore 11 1/2, e la Camera non si compone ancora in numero.)

La Camera non è in numero. Se potessi sperare che i signori deputati che si trovano presenti, sospendendo per poco la seduta, fossero puntuali a ritornare, si potrebbe sciogliere l'adunanza per riaprirla a mezzogiorno. Giova sperare che a quell'ora molti deputati non saranno per mancare d'intervenire.

*Voci generali. Sì! sì!*

**PRESIDENTE.** L'adunanza adunque è sospesa per mezz'ora.

(La seduta è riaperta ad un'ora pomeridiana.)

La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale, ed anche questo sarà stampato nel foglio ufficiale, onde sia noto il nome di coloro che non si trovano presenti.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Asproni — Barbier — Bartolomei — Benso Gaspare — Bersani — Bertolini — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Blonay — Bollasco — Bolmida — Bollo — Bona — Bon-Compagni — Botta — Bottone — Brofferio — Brunier — Cagnardi — Cambieri — Campana — Carquet — Carta — Castelli — Chapperon — Chenal — Chiò — Corsi — D'Aviernoz — D'Azeglio — De-

candia — Decastro — Delivet — Demartinel — Depretis — Devillette — Di San Martino — Durando — Elena — Falquipes — Farina Maurizio — Ferracciu — Fiorito — Fois — Galli — Gandolfi — Garbarini — Garda — Garibaldi — Gastinelli — Gavotti — Gerbino — Ghigliani — Gianoglio — Incisa — Jacquemoud — Jacquier — Justin — La Marmora — Leotardi — Malinverni — Marongiu — Martinet — Martini — Massa — Mellana — Miglietti — Moia — Nieddu — Palluel — Parent — Peirone — Pernigotti — Pescatore — Piccon — Pissard — Polliotti — Rattazzi — Richetta — Robecchi — Roberti — Rocci — Rulfi — Sanguinetti — Sauli Francesco — Sauli Damiano — Sella — Simonetta — Sineo — Siotto-Pintor — Thaon di Revel — Trotti — Tuveri — Valerio Lorenzo — Valerio Gioachino — Vicari — Zunini.

**PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE :**

- 1° Proroga dei termini per la consegna sulla tassa dei fabbricati;
- 2° Proroga dei termini per la consegna dei redditi delle manimorte.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare alla Camera due leggi intese, l'una ad estendere fino al 20 luglio l'epoca fissata dalla legge sui fabbricati per fare le consegne (Vedi volume *Documenti*, pag. 1004), e l'altra ad estendere anche il termine fissato dalla legge sulle manimorte per fare le dichiarazioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1004.)

Siccome è occorso un tempo lunghissimo per far preparare il regolamento relativo a queste due leggi, è necessario prorogare l'epoca stabilita dalle leggi per queste consegne.

**LANZA**. Pregherei il signor ministro di dare lettura della parte dispositiva di queste due leggi, perchè, nel caso che consti chiaramente e semplicemente in quelle disposizioni della necessità di prorogare per un mese il termine per fare la consegna, sia dei fabbricati, che dei capitali delle manimorte, si potrebbe anche prescindere da quanto il regolamento dispone, e votarla immediatamente, giacchè, più si differisce questo voto, più si differirà la riscossione delle imposte.

**PRESIDENTE**. Dubito che ciò possa farsi, perchè vi osta, non solo il regolamento, ma anche lo Statuto, il quale dice che ogni proposta di legge dev'essere dapprima esaminata negli uffizi. Non essendo la Camera in numero, potremmo perciò radunarci negli uffizi, esaminare questi progetti, e venirne poi a fare domani la relazione onde possano essere al più presto approvati.

*Molte voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE**. Secondo il regolamento si potrebbe però procedere anche in altro modo. L'articolo 66 dice:

« Indipendentemente dalle Commissioni permanenti e dalle Commissioni delle petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina di una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso presidente, se la Camera lo dimanda. »

Quindi mi pare che, secondo quest'articolo del regolamento, non è necessario che la Commissione sia nominata negli uffizi. La Camera, sentendo la lettura di queste due leggi proposte dal ministro, potrebbe scegliere uno di questi modi indicati dal detto articolo per nominare una Commis-

sione, la quale si riunirebbe negli uffizi, esaminerebbe le due leggi, e potrebbe poi riferirne alla Camera.

**PALLIERI**. Propongo che fra questi mezzi la Camera scelga di deferire la nomina della Commissione al signor presidente.

**SULIS**. Prima di tutto bisogna sapere se siamo in numero per deliberare su questa proposta, e se non lo siamo, potremmo approfittare del tempo radunandoci negli uffizi.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Se si va negli uffizi, non si terrà più la seduta.

**PRESIDENTE**. Non vi si andrà, se potremo essere in numero; ma la proposta del deputato Pallieri, non potendosi mettere ai voti, è inutile.

*Voci.* Si estragga a sorte!

**SANTA ROSA**. Si leggano i progetti, e frattanto la Camera si farà in numero.

(La Camera non essendo ancora in numero, nell'intervallo dell'aspettazione succedono sui banchi conversazioni partecolari fino alle ore 2 1/4.)

**PRESIDENTE**. La Camera essendo finalmente in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(La Camera approva.)

Ora interrogherò la Camera se intenda formare la Commissione per quelle due leggi ultimamente presentate in quel modo più spedito portato dall'articolo 66 del regolamento, oppure che si nominino negli uffizi.

*Voci.* No! no!

**PALLIERI**. Domando che sia posta ai voti la mia proposta, che si deferisca al presidente la nomina di questa Commissione.

**PRESIDENTE**. Domando se la proposta del deputato Pallieri sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

(Dopo brevi istanti) Io proporrei la seguente Commissione: Pallieri, Bona, Moffa di Lisio, Michelini, Pezzana, Louaraz, Angius.

Prego i signori commissari di radunarsi questa sera alle ore 8 1/2 per esaminare quelle leggi in modo che se ne possa fare la relazione domani.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SULLE PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI, SULL'INDUSTRIA E SUL COMMERCIO.**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle arti liberali e industria.

La discussione era rimasta all'articolo 22 degli emendamenti presentati dalla Commissione. Quest'articolo è così concepito:

« Gli individui, l'esercizio delle professioni ed industrie dei quali data da meno di tre anni, indicheranno la classe alla quale credono di dover appartenere a seconda dei guadagni del biennio o dell'anno precedente, ed in caso che abbiano intrapreso l'esercizio nell'anno corrente, a seconda del guadagno sperabile dallo stesso, corredando inoltre la loro dichiarazione delle indicazioni contenute nell'ultimo alinea dell'articolo precedente. »

A quest'articolo aveva prima il signor relatore Farina proposto un'aggiunta in questi termini:

« La dichiarazione del reddito sperabile avrà luogo anche nel caso che gli esercizi precedenti fossero riusciti di niun reddito effettivo all'esercente. »

Si era però determinato di porre innanzi in discussione ed ai voti la prima parte di questo articolo, lasciando in disparte l'aggiunta; ma forse allora la proposizione di sopprimere la seconda parte di questo articolo 22, dove è detto: « ed in caso che abbiano intrapreso l'esercizio, ecc. » sino al fine, la discussione era rimasta a questo punto. Intanto il signor Farina avrebbe proposta un'altra modificazione all'articolo, per vedere se quelli che proponevano la soppressione mantengono la loro idea, ovvero se si possa procedere alla votazione dell'articolo 22 quale fu proposto.

Questa mutazione sarebbe così concepita:

« Gli individui, l'esercizio delle professioni ed industrie dei quali data da meno di tre anni, indicheranno la classe alla quale credono di dovere appartenere a seconda dei guadagni del biennio, o dell'anno precedente, ed in caso che abbiano intrapreso l'esercizio nell'anno corrente, se commercianti od industriali, in ragione del 2 per mille all'anno sull'ammontare del capitale posto in commercio; se professionisti liberali basterà che indichino la natura del loro esercizio. » Do la parola al signor Farina per isviluppare quest'emendamento.

**FARINA PAOLO, relatore.** Veramente per l'espressione dell'articolo che tassa il guadagno sperabile sembrava che volesse colpire piuttosto le speranze che la realtà. Conseguentemente essendomi ieri abbozzato coll'onorevole oppo- nente di questa parte dell'articolo, ho creduto opportuno, sentito anche il signor ministro, di formulare l'articolo nei termini in cui fu testè letto.

Siccome nel primo anno d'esercizio i prodotti sono assai tenui, si può avere una qualche base dal capitale che è posto in commercio, e quella tassa del 2 per mille sul capitale riesce minore di quella del 5 per cento sul reddito, perchè nel primo anno d'esercizio, ripeto, i prodotti sono assai esigui.

Quanto poi ai professionisti liberi, questi non farebbero che indicare quale è la professione che esercitano, perchè se ne possa registrare il nome onde poi tassarli negli anni susseguenti.

Nel primo anno non sarebbero tassati, perchè generalmente l'esercizio in quel tempo riesce pochissimo produttivo, epperò la tassa non sarebbe certamente molto proficua. Si è quindi cercato di combinare l'articolo nel modo con cui fu ora letto.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

**POLTO.** Domando la parola.

Ieri sono stato io il primo che ho proposto la soppressione di questa seconda parte, « ed in caso che abbiano già intrapreso, ecc. »

Avendo ora inteso come il signor relatore d'accordo col signor ministro formò un articolo il quale fisserebbe la quota sul capitale di questi industriali che non avrebbero ancora un anno d'esercizio, mi pare che quest'articolo porti un'antinomia nella legge, giacchè la medesima si basa sul reddito, e che si pregiudicherebbe allo spirito della tassa che stiamo per votare.

Io proporrei che quest'articolo formulato dal signor relatore venisse traslocato in un altro punto della legge, per esempio al capo 6, nelle disposizioni diverse, perchè allora la legge non presenterebbe più quell'aspetto di antinomia; e

credo d'altronde che non vi dovrebbe essere grande difficoltà per questo traslocamento.

Insisto quindi per la soppressione che ho avuto l'onore di proporre nella tornata di ieri.

**FARINA PAOLO, relatore.** Mi pare che per la regolarità della legge quest'articolo possa trovare luogo nel punto da me indicato, poichè esso si riferisce al modo di fare le dichiarazioni, e sarebbe poco conveniente che esistessero due articoli distinti colle medesime specificazioni, quindi nell'articolo dove si parla del modo con cui devono essere fatte tutte le dichiarazioni, pare naturale che si compendino tutte le dichiarazioni che si vogliono ammettere in questa legge, mentre che se si mette una parte di questo articolo in un punto, e l'altra parte in un altro, non vi è più quell'ordine che si richiede, e potrebbe arrecare confusione.

Faccio poi osservare che realmente non essendovi ancora guadagno nel primo anno di esercizio, e non potendosi verificare il guadagno dell'anno antecedente, bisogna ricorrere ad un'altra base, conseguentemente non è in antinomia colla legge, ma è una conseguenza necessaria delle cose; mi sembra adunque che possa benissimo ammettersi anche in questo luogo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Polto mantiene la sua proposta di soppressione della seconda parte dell'articolo 22, e propone di trasferire l'aggiunta della Commissione nel capo delle disposizioni diverse.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(Non è appoggiata.)

**CHIARLE.** Domando la parola.

Io credo che, per quanto si può, sia bene attenersi alle stesse norme nell'imporre tutte le industrie, il commercio, e le professioni. Se si adotta l'aggiunta quale venne proposta dall'onorevole relatore, si contraddice pienamente alla base con cui sono tassate le altre arti; diffatti tutte le altre arti sono tassate in base alla rendita, e in questo caso, giusta la proposta testè fatta dall'onorevole signor relatore, s'imporrebbe il capitale; egli è evidente che con un capitale quattro volte maggiore può avvenire il caso che si abbia una rendita, un beneficio molto minore di quello che si otterrà per avventura con un capitale molto minore.

Ora è certo che, seguendo la base sin qui adottata nella legge, chi ha un capitale quattro volte maggiore ed ha realizzato un beneficio minore, nel triennio o biennio precedente pagherà solo in ragione della rendita; ma se sarà nel primo anno del suo esercizio, dovrà pagare molto di più, perchè pagherà in ragione del capitale, senza tenere conto della rendita presunta o reale. Dunque se si vuole mantenere l'egualianza nella distribuzione delle imposte, bisogna cercare il modo di applicare gli stessi principii e le stesse basi già applicate agli esercenti arti ed industrie da un triennio, anche a quelli che intraprendono l'esercizio nell'anno corrente. Ed io penso che si possa trovare modo di ottenere questo scopo con un metodo semplicissimo; basta rimandare l'accertamento ed il pagamento della tassa all'anno che segue, e nessun danno ne soffriranno le finanze, purchè sia dichiarato che l'esercizio nuovo è colpito dalla tassa per l'anno stesso in cui si apre lo stabilimento industriale e commerciale, solo rimandando all'anno susseguente la consegna e verifica, ossia l'accertamento ed il pagamento della tassa, ed a questo modo si possono applicare tutte le norme e le cautele che furono prescritte riguardo agli altri esercenti.

Io quindi non potrei accettare l'articolo quale venne formulato dall'onorevole relatore; io ne proporrei invece un altro, e consisterebbe nel dire: « Coloro che intraprendessero

l'esercizio nell'anno corrente, saranno sottoposti alla tassa come tutti gli altri, ma l'accertamento ed il pagamento della medesima verrà rimandato all'anno susseguente. »

Nell'anno seguente la consegna sarebbe fatta sui dati positivi risultanti dai registri tenuti dagli industriali, e personalisti, e medesimamente la verifica potrebbe più agevolmente compiersi adoperandosi le stesse cautele, e tenendo le stesse norme stabilite nei susseguenti articoli rispetto alle altre consegne. Io quindi proporrei un emendamento in questo senso.

**PRESIDENTE.** Favorisca di formularlo.

(Il deputato Chiarle formola l'articolo e l'invia al presidente.)

Ecco l'articolo proposto dal signor Chiarle :

« Coloro che intraprendessero l'esercizio nell'anno corrente, saranno sottoposti ad una tassa sulle stesse basi stabilite per gli altri esercenti; l'accertamento però, ed il pagamento della medesima, non avranno luogo che nell'anno susseguente. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Pongo prima ai voti la prima parte dell'articolo : « Gli individui che esercitano una delle professioni, ecc. (Vedi sopra) (È approvata.)

Metterò ora ai voti le proposte del deputato Farina, e del deputato Chiarle, dando però la precedenza a quella del signor Farina, perchè è più ampia.

**CHIARLE.** Poichè la votazione si porterebbe prima sopra l'articolo proposto dal deputato Farina, io desidererei almeno che si fornisse qualche schiarimento sul modo con cui si vuol intendere la parola *capitale*.

A tutti è noto che tale parola è molto elastica, e si può applicare non solo al capitale metallico, ma altresì ai capitali fissi...

Voci. Sì ! sì ! No !

**CHIARLE.** Ora io dico che nel primo anno, in cui molte sono le spese che dagli esercenti si debbono incontrare per il primo stabilimento, questi, ove si adottasse la proposta Farina, sarebbero maggiormente gravati di quello lo sono gli altri, e lo sarebbero essi stessi negli anni susseguenti.

Io domando se tal cosa sia giusta, e se sia intendimento della Camera di applicare la tassa in questa guisa.

Poichè ho la parola, me ne prevalgo anche per fare un'altra osservazione.

Nella tornata di ieri, nell'occasione della discussione di quest'articolo, si trattò la questione, se si dovessero imporre coloro che negli anni antecedenti non avessero avuto verun guadagno. La discussione non fu ultimata, e tal punto rimane ancora indefinito.

Avendo attentamente esaminati gli articoli 21 e 22, io credo non sia necessario di inserire nella legge un articolo apposito per escludere tale dubbio.

La semplice dichiarazione della Camera, che questi esercenti non sono colpiti dalla tassa, perchè questa si ragguaglia sulla rendita, e se rendita non v'è, non si debbe pagare l'imposta, può essere, a parer mio, bastevole perchè si tolga ogni dubbio nell'applicazione di questa legge.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io osservo che la tesi emessa dall'onorevole preopinante in proposito del venire gli esercenti del primo anno ad essere maggiormente aggravati, non sussiste, mentre invece, a mio credere, il saranno di meno, perchè il 2 per mille sul capitale non corrisponderebbe che al 4 per cento sul reddito, supponendo semplicemente il reddito del 5 per cento, mentre in commercio puossi sup-

porre invece del 6 per cento; quindi non sussiste, ripeto, che siano aggravati di più, giacchè per contro, in vista degli incomodi, e del poco avviamento del primo anno, vengono ad essere aggravati alquanto di meno.

Io quindi insisto nel mantenere la redazione quale venne presentata di concerto col signor ministro delle finanze, mentre il sistema dell'onorevole preopinante presenterebbe l'inconveniente, prima di scritturazione, giacchè bisognerebbe ripartire la tassa di un anno a percepirsi nell'anno posteriore, e poi forse si potrebbe aprire l'adito a delle frodi, in quanto che vi potrebbero essere delle ditte che operassero undici mesi dell'anno, e quindi si trasformassero dicendo che la ditta antecedente ha cessato, e quindi si sottraessero in questo modo al pagamento della tassa.

Per conseguenza io sono d'opinione che si debba adottare, come molto più semplice, l'emendamento della Commissione.

**CHIARLE.** Per ovviare appunto agli inconvenienti cui accennava l'onorevole deputato Farina, io ho proposto che si inserissero nell'articolo le parole : « siano soggetti alla tassa sin dal primo anno. »

Dal momento adunque che sono tenuti al pagamento della tassa nello stesso anno in cui imprendono l'esercizio della loro industria, resta stabilito che quando venisse la ditta a cambiar nome non possa andare esente dal pagamento della tassa. La cosa è chiarissima, ed è appunto per non incorrere nell'inconveniente accennato dal signor relatore, che io ho proposto la redazione nel modo accennato.

In quanto poi alla difficoltà della scritturazione, dirò che io non ne riconosco alcuna, perchè nel primo anno non si farebbero i ruoli, ma solo si compilerebbero nel secondo dopo la consegna fatta dagli esercenti sui dati positivi desunti dai loro registri, e dopochè avrà avuto luogo la verifica conformemente alle prescrizioni che si stanno per stabilire in questa legge. Allora solo si compileranno i ruoli, ma non si compileranno nell'anno antecedente.

Non esistono dunque, a mio avviso, nè le difficoltà accennate dall'onorevole deputato Farina per l'aumento di scritturazioni, nè l'inconveniente pel cambiamento delle ditte. Prima di tutto il cambio delle ditte non si farà così facilmente per non pagare una piccola imposta, e quando ciò potesse per avventura accadere, vi si è ovviato redigendo l'articolo in modo che impone l'obbligo della tassa nel primo anno: solo rimandandosi l'accertamento ed il pagamento all'anno susseguente, perchè soltanto in tale anno si possono avere i dati positivi, certi e conformi a quelli che si hanno per tutti gli altri esercenti, tanto per stabilire la tassa, quanto per controllarla.

Se dunque il mio emendamento è maggiormente nell'interesse dei contribuenti e delle finanze, credo debba adottarsi, respingendo quello del deputato Farina.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento Farina. Lo rileggo. (Vedi sopra)

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intero.

(La Camera approva.)

« Art. 25. Coloro che, senza giustificato impedimento, omettessero di fare la prescritta dichiarazione, saranno quotati d'ufficio, ed assoggettati ad una sopratassa estensibile, a giudizio della Commissione, da un quarto alla metà della tassa che si riconoscerà da essi dovuta. Ad uguale sopratassa saranno assoggettati coloro che omettessero di denunziare, o denunziassero inesattamente gli stromenti di produzione accennati nell'articolo 21. »

**MALAN.** Mi pare che si dovrebbe sopprimere questa parte

dell'articolo in cui si dice « da un quarto alla metà; » cioè, vorrei soltanto sopprimere la frase *alla metà* per non lasciare verun arbitrio alla Commissione, e che si dicesse: « un quarto della tassa che si riconoscerà da essi dovuta. »

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

**FARINA PAOLO, relatore.** Mi pare che una certa latitudine si possa lasciare, perchè la colpa dell'ommissione può essere maggiore o minore; vi può essere maggiore o minore sospetto di frode, e quindi si debbe lasciare un certo grado nella penalità per fare che sia coerente alle massime della penalità medesima.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo prima ai voti quest'emendamento del signor Malan.

**MICHELINI.** Io insisto pella soppressione delle parole indicate dall'onorevole deputato Malan. Se si trattasse di giudici ordinari, non vi sarebbe forse grave inconveniente a lasciar loro un po' di arbitrio; ma ai membri delle Commissioni, i quali sono sempre in contatto coi cittadini, deve riuscire poco gradito questo arbitrio. D'altronde, per quanto si può, bisogna che le leggi siano precise, e che il minore arbitrio possibile si lasci a coloro che devono applicarle.

Quindi voto per la soppressione delle parole indicate dal signor Malan.

**FARINA PAOLO, relatore.** Giovami osservare all'onorevole preopinante che un giudizio è già affidato alla Commissione, perchè il giudicare se sia giustificato o no d'impedimento spetta già alla Commissione; quindi, siccome ha un giudizio sul fatto, mi pare che possa avere una latitudine sull'applicazione della pena.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Malan, che toglie le parole « alla metà. »

(È rigettata.)

Pongo ai voti l'articolo 23 come fu redatto.

(La Camera approva.)

« *Attribuzioni ed operazioni dei verificatori.* — Art. 24. Il verificatore prende ad esame le dichiarazioni degli esercenti, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, e redige la matricola dei contribuenti, indicando la tassa di ciascuno di essi. »

**CHARLE.** Io pregherei l'onorevole signor relatore a volerli indicare quale sarebbe la tassa, che il verificatore dovrebbe applicare agli industriali che avranno intrapreso il loro esercizio nell'anno corrente. Trovo bensì all'articolo 2 degli emendamenti concertati col Ministero, dove si tratta di determinare la tassa, che « il diritto a percepirsi annualmente per ciascuna patente è determinato secondo la media dei benefici dei tre anni precedenti a quello nel quale ha luogo l'imposizione della tassa che ogni esercente ritrae dalla propria professione, commercio, industria, arte o mestiere, senza detrazione però dell'interesse delle somme che per avventura avesse ad imprestito, » ma non trovo come debbano venire tassati gli industriali l'esercizio dei quali non dati da tre anni. Riguardo a questi il verificatore non saprà che tassa applicare. Mi si dirà che all'articolo 21, dove si tratta della consegna e non di altro, è detto che da coloro che hanno un esercizio che data da oltre tre anni si dovrà fare la consegna dei benefici avuti durante il triennio e per quelli che esercitano soltanto da oltre un anno si farà sulla base del beneficio dell'anno precedente, e per quelli che intraprenderanno l'esercizio nell'anno corrente la si farà sulla base del capitale; ma questo riguarda solo la consegna e non determina la quota che si deve pagare; quindi io trovo qui

un'assoluta mancanza, avvegnachè quando il verificatore dovrà determinare la tassa da applicarsi a detti industriali, non saprà qual base tenere perchè nell'articolo 21 e 22 si tratta solo della consegna, e nell'articolo 2, dove si parla di stabilire il diritto di patente, non è fatto cenno di quello il cui esercizio si aprisse solo nell'anno corrente.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**FARINA PAOLO, relatore.** Prego il preopinante di porre mente che qui fu fatta un'aggiunta, ma egli non avendo assistito alla discussione dei primi articoli, quest'aggiunta non la conosce; essa è in questi termini: « per coloro l'esercizio dei quali non data che da un triennio, è provvisto in conformità... »

*Molte voci.* Basta! basta!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 24.

(La Camera approva.)

« Art. 25. Le matricole saranno depositate per 15 giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà notificato dal sindaco al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di affacciare, entro altri 15 giorni successivi, quelle eccezioni che credessero loro competere.

« Art. 26. Trascorso il secondo termine di giorni 15, il sindaco retrocede immediatamente la matricola e le relative eccezioni al verificatore, il quale, esaurite quelle ulteriori pratiche che trovasse necessarie, modifica o conferma le proposte tasse, e trasmette nuovamente la matricola al sindaco, il quale la deposita per giorni 15 nella sala comunale, avvertendone previamente il pubblico con apposito avviso.

« Art. 27. Il contribuente che si creda gravato dall'operato del verificatore, potrà, trascorso l'ultimo termine di 15 giorni, indicato nell'articolo precedente, provvedersi in via di reclamo presso la Commissione, nel termine perentorio di altri giorni 15, presentando tutte quelle giustificazioni che trovasse opportune.

« Art. 28. La Commissione, sentito il verificatore, ed esaurite tutte quelle ulteriori pratiche che credesse necessarie, deciderà sull'inoltrato reclamo.

« Art. 29. La Commissione potrà assegnare l'individuo che deve essere tassato a comparire personalmente, o per mezzo di legittimo rappresentante, avanti di sé, onde fornire quegli ulteriori schiarimenti dei quali verrà richiesto. A tale effetto la Commissione dovrà, 24 ore prima della seduta per ciò fissata, trasmetterne avviso al domicilio del tassando, invitandolo ad intervenire: in caso che ciò non ostante egli non compaia, ne sarà fatta menzione nella matricola.

« Art. 30. Il reclamante, se commerciante, potrà offerire alla visione della Commissione i propri registri.

« La Commissione dovrà prestarsi al loro esame, e dare ad essi piena fede ogni qual volta siano tenuti regolarmente in conformità delle disposizioni del Codice di commercio, e non iscorra fondato sospetto di frode.

« Il collocamento del contribuente nelle rispettive classi dovrà essere riformato in conformità delle risultanze dei medesimi.

« Art. 31. Dietro le decisioni della Commissione il verificatore eseguisce le occorrenti modificazioni nella matricola, e sulle risultanze della medesima forma i ruoli, i quali saranno resi esecutorii dall'intendente e pubblicati.

« Art. 32. Contro le deliberazioni della Commissione è aperto il reclamo al tribunale amministrativo della divisione, da presentarsi nel termine perentorio di un mese dalla notificazione della impugnata decisione.

« Art. 33. La decisione del tribunale amministrativo dovrà essere resa col concorso di due individui aventi voto delibe-

rativo, ed appartenenti o alle industrie e commercio, o alle professioni liberali tassate, a seconda che si tratti della tassa d'industriali, o di esercenti professioni liberali, i quali dovranno essere nominati dai Consigli divisionali, e dureranno in carica sino alla nuova tornata dei Consigli divisionali medesimi.

« Art. 34. Tali reclami non sospendono l'esazione della tassa, salvo il diritto di rimborso.

« Art. 35. Resta pur salvo, sotto la medesima condizione, il ricorso nella via economica per gli errori materiali che fossero occorsi sui ruoli in confronto colla matricola, e questo nel termine di un mese dalla loro pubblicazione. »

(Tutti i suddetti articoli, posti successivamente ai voti, sono dalla Camera approvati.)

« Art. 36...

**FARINA PAOLO, relatore.** Domando la parola. S'era detto che mediante l'adozione dei suddetti articoli rimaneva soppresso il capo 3 del progetto della Commissione; ma è occorsa una svista per la quale rimarrebbero sopresse le disposizioni dell'articolo 40 del progetto della Commissione, che è indispensabile, perchè nel commercio succedendo grandi variazioni, è necessario di ammettere questa revisione.

Dovendosi però anche inserirvi l'elemento del verificatore, che non esisteva nel progetto della Commissione, proporrei che l'articolo fosse formulato nel modo seguente:

« Le matricole saranno annualmente rivedute, e rettificare dai verificatori o dalle Commissioni, a seconda delle variazioni occorse rapporto ai tassabili, ed ai reclami giustamente sporti, ed osservato nel resto il disposto della presente legge. »

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti quest'articolo secondo la variazione proposta dalla Commissione.

(È approvato.)

« CAPO III. *Delle patenti* — Art. 37. L'iscrizione degli esercenti nei registri delle professioni di commercio e d'industria verrà giustificata col mezzo di speciali certificati che saranno loro spediti annualmente sotto la denominazione di *patenti*.

« Le patenti saranno spedite dagli agenti della finanza per un'annata intiera sopra fogli di carta bollata ad una lira: saranno vidimate dal sindaco, e munite del sigillo del comune in cui trovasi tassato il contribuente.

« Le patenti non possono servire che per la persona, società o ditta per le quali vennero rilasciate.

« Art. 38. I commessi viaggiatori, o quelli che esercitano per conto di una ditta o casa patentata il commercio in un comune diverso da quello del domicilio della casa suddetta, o che trasportino per uso di traffico oggetti da un comune all'altro, dovranno essere muniti di un duplicato del certificato d'iscrizione nei ruoli delle patenti del loro committente, nel quale sia espressamente indicato il nome ed il domicilio del committente e quello del commesso.

« Tale duplicato verrà rilasciato *gratis* e contro il solo pagamento del diritto di bollo.

« Art. 39. Chiunque eserciterà una professione od arte soggetta a patente senza esserne provvisto, incorrerà una soprata uguale alla metà della tassa dovuta per la medesima.

« Art. 40. Le merci esposte in vendita da un individuo non munito di patente, ovvero del duplicato di essa, di cui fa cenno l'articolo 37, saranno sequestrate a spese del venditore, ed il prodotto della loro vendita andrà in pagamento delle spese del procedimento, della multa indicata nell'arti-

colo antecedente, e della tassa alla quale il contravventore dovesse andare soggetto, salvo che nel termine di giorni otto dal giorno del sequestro presenti i sovra indicati documenti aventi data ed anteriori all'epoca del sequestro, nel qual caso gli verranno restituite le merci contro il solo rimborso delle spese di custodia delle merci sequestrate.

« Art. 41. Nessuno potrà agire o difendersi in giudizio per tutto ciò che sia relativo alla sua professione, commercio, industria od arte senza che in capo degli atti sia fatta menzione delle patenti, con indicazione della loro data e numero, e del comune in cui saranno state spedite, a pena di un'amenda di lire 20 a carico rispettivamente tanto dell'esercente, quanto dei procuratori e segretari che avessero ricevuto o firmato gli atti.

« Nei casi però che non ammettano dilazione, i funzionari suddetti non dovranno ricusare il loro ministero ad un individuo soggetto alla tassa per ciò solo che non sia munito della patente; tale circostanza dovrà bensì essere menzionata nei relativi atti. »

(I suddetti cinque articoli, messi ai voti, sono approvati.)

« Art. 42. La tassa delle professioni di commercio ed industria, è pagabile a dodicesimi maturati, ed è dovuta per l'intera annata da ciascuno che esercisca nel mese di gennaio un commercio, un'industria, una professione od arte tassabile.

« Coloro che intraprendono dopo il mese di gennaio un esercizio soggetto alla tassa, dovranno solo pagarne il prorata dal primo del mese in cui l'abbiano intrapreso, salvo che si tratti di quelle industrie o professioni che per loro natura non sono esercibili continuamente, e durante l'intera annata; nei quali casi la tassa è dovuta per tutto l'anno, qualunque sia l'epoca di principio dell'esercizio della medesima. »

**FARINA PAOLO, relatore.** Si è avvertito, che ove questa tassa, che spese fiate è assai tenue, fosse pagabile a dodicesimi, ne deriverebbe un grande frazionamento.

Per ovviare a tale inconveniente, io proporrei che si dicesse: è *pagabile a trimestri maturati*.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa redazione.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Metto ai voti il primo alinea con questa modificazione.

(La Camera approva.)

Il secondo alinea è così concepito. (*Vedi sopra*)

**FARINA PAOLO, relatore.** Anche qui bisognerebbe che invece delle parole: « dal primo del mese, » si mettesse: « dal primo del trimestre. »

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questo alinea con la variazione che venne testè proposta.

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'articolo intiero così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 43. I merciai ed i negozianti ambulanti, i direttori di compagnie pure ambulanti, gli imprenditori e direttori di divertimenti e giuochi pubblici, e tutti gli altri contribuenti, la cui professione non viene esercita a residenza fissa, dovranno pagare l'intero importo della loro tassa al momento in cui ritireranno la patente. »

(È approvato.)

« Art. 44. Nel caso di traslocamento d'un contribuente fuori del circolo d'esazione, come altresì in quello di vendita

o di liquidazione anche volontaria, la tassa sarà immediatamente esigibile in totalità. »

(È approvato.)

« Art. 45. Nel caso di chiudimento o cessazione d'un negozio, d'una bottega, di uno stabilimento per causa di morte o di fallimento dichiarato, la tassa non sarà esigibile se non per i mesi scaduti e quello in corso, eccettochè le operazioni industriali e commerciali siano continuate dagli eredi, dai figli, dalla moglie o dai creditori.

« Cessando volontariamente l'esercizio nel primo semestre, si farà luogo allo sgravio della tassa corrispondente al secondo, semprechè l'esercente giustifichi nel corso del primo semestre l'avvenuta cessazione.

« Non si farà luogo a sgravio quando l'esercizio cessi soltanto nel secondo semestre. »

**FARINA PAOLO, relatore.** Avendo in un antecedente articolo adottata la dicitura *trimestre*, si potrà anche approvare pel presente, e quindi sopprimere il secondo ed il terzo alinea.

L'articolo sarebbe adunque redatto nei termini seguenti:

« Nel caso di chiudimento o cessazione di un negozio, di una bottega, di uno stabilimento per causa di morte, o di fallimento dichiarato, la tassa non sarà esigibile se non per i trimestri scaduti e quello in corso, eccettochè le operazioni industriali e commerciali sieno continuate dagli eredi, dai figli, dalla moglie o dai creditori. »

Per quanto riguarda al semestre diventa inutile, in quanto che si è già messo il riparto per trimestre, quindi è inutile fare altri riparti.

**CHIARLE.** Mi pare siavi contraddizione tra il primo alinea di quest'articolo, e l'articolo 24 del progetto di legge. In questo è detto: « La tassa delle professioni, commercio ed industria, è dovuta per l'intera annata da ciascuno che esercisca nel mese di gennaio un commercio, un'industria, una professione di arte tassabile. » Nell'alinea dell'articolo che stiamo discutendo si dice per contro: « Cessando volontariamente l'esercizio del primo semestre, si farà luogo alla cessazione della tassa, ecc. per il semestre avvenire. » Ma se quegli che comincia ad esercitare nel mese di gennaio deve pagare la tassa per tutto l'anno, non so capire come cessando volontariamente l'esercizio nel primo semestre possa farsi luogo alla cessazione della tassa nel semestre avvenire.

Chiederei dunque un qualche schiarimento al relatore, per veder modo di conciliare quest'alinea colla disposizione dell'articolo precedente, alla quale pienamente contraddice.

**FARINA PAOLO, relatore.** Veramente quest'articolo tale e quale era nel primo progetto del Ministero, era un articolo preso dalla legge francese ed inserito nella nostra. È vero che sarebbe stato limitato l'effetto ad un solo semestre, perchè cessando volontariamente l'esercizio del primo semestre si farebbe luogo alla cessazione della tassa, e per conseguenza la riscossione del pagamento invece di essere per tutto l'anno, in questo caso si sarebbe ridotta al solo primo semestre, ma però convengo coll'onorevole preopinante che avvi veramente antinomia, antinomia che non venne avvertita nella redazione.

**DAZIANI.** A me pare che nello stato in cui si trova la questione, dietro il voto già emesso dalla Camera non vi resti più altro che a votare la soppressione, onde io la propongo.

**FARINA PAOLO, relatore.** Il secondo e terzo alinea...

**DAZIANI.** Certamente si deve lasciare sussistere la prima parte e solo sopprimere il secondo e terzo alinea, e ciò necessariamente perchè non si può rivenire da quanto si è vo-

tato, ed allorchè si ommettessero i detti alinea, ne avverrebbe una vera contraddizione, imperocchè in prima si è stabilito che la tassa da pagarsi fosse per tutto l'anno eziandio quando venisse a cessare l'esercizio in qualsiasi epoca dell'annata e quivi invece si ammetterebbe che quando si venisse per propria volontà a cessare l'esercizio nel primo semestre dell'annata, si farebbe luogo alla cessazione della tassa.

**PRESIDENTE.** Non ci resterebbe che il primo alinea.

**CHIARLE.** Veramente io intendeva di proporre che si sopprimesse la seconda parte dell'articolo primo del capo 4. *Voce.* È già votato.

**CHIARLE.** Ma quando si riconosce essere incorso un errore materiale ed evidente, mi pare che si potrebbe correggere. Questo si è già fatto altre volte, e potrebbe farsi anche adesso: lo richiede un principio di giustizia, altrimenti, per non impingere in una contraddizione, converrà sopprimere l'alinea primo di quest'articolo, e così si verrebbe a far pagare anche quelli che non esercitano, e pel tempo in cui già cessarono dal loro esercizio.

**DAZIANI.** Io non credo che sia possibile rivenire sopra un voto emesso.

**CHIARLE.** Se si mantiene l'articolo primo del capo quarto, è naturale che si farà pagare un diritto di tassa a colui che non esercisce; se invece si sopprime e si mantiene il primo alinea dell'articolo che si sta discutendo, nel quale si consacra un principio giustissimo, se si sospende l'esercizio volontariamente nel primo semestre, non pagherà più il secondo semestre; la cosa è evidentemente giusta, quindi io proporrei che si togliesse la seconda parte dell'articolo primo del capo 4, ed invece si mantenesse l'alinea primo dell'articolo che si sta discutendo.

**PRESIDENTE.** Ma è già votato.

*Voce.* Abbiamo più esempi.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io credo che lasciare la votazione come fu fatta, non solo sia più opportuno, ma anche più ragionevole. Quando si sospende volontariamente un commercio, è raro che ciò si faccia in modo che la sospensione giunga improvviso e repentina; vi sono tutte le operazioni in corso che hanno un seguito necessario, vi sono le operazioni che si dicono di liquidazione, ma che non sono che la conseguenza delle operazioni già intraprese, le quali durano per un certo tempo, conseguentemente, salvo nel caso di fallimento, che allora la cosa è diversa, o nel caso di morte, od una disgrazia che toglie tutto il vantaggio che si potrebbe avere dalla prosecuzione degli affari in corso, io non trovo fuor di proposito, che si continui a pagare la tassa, perchè le operazioni in corso che si dicono di liquidazione sono pur produttive. Credo che si possa togliere l'antinomia che ha benissimo notata l'onorevole preopinante, e mi pare che sia tolta colla soppressione degli ultimi due alinea.

**PRESIDENTE.** Il deputato Chiarle persiste nella sua proposta?

**CHIARLE.** Veramente dovrei persistere, perchè le ragioni addotte non mi hanno convinto; ma essendosi già votato l'articolo, sarebbe forse inutile.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il primo alinea di quest'articolo 45.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti la soppressione degli altri due alinea.

(La Camera approva.)

« Art. 46. I merciai ed i negozianti ambulanti, i direttori di compagnie pure ambulanti, gli imprenditori e direttori di divertimenti e giuochi pubblici, e tutti gli altri contri-

buenti, la cui professione non viene esercitata a residenza fissa, dovranno pagare l'intero importo della loro tassa al momento in cui ritireranno la patente.

« Ove tali individui siano stranieri, pagheranno la tassa in proporzione del guadagno del tempo nel quale dichiareranno volersi fermare nello Stato, e la pagheranno nella prima città o luogo dello Stato nel quale si arresteranno. »

**FARINA PAOLO, relatore.** Quest'articolo è un doppio dell'articolo 42.

*Voce.* Vi è l'alinea di più.

**PRESIDENTE.** Su questo può esservi un dubbio che è necessario che la Camera risolva. In quanto alla prima parte dell'articolo testè letto è evidente l'identità sua coll'articolo 42, ma si trova nell'articolo un'alinea che costituisce una vera differenza.

Qui, parlando di merciai e negozianti ambulanti, è detto che, ove tali individui siano stranieri, pagheranno la tassa in proporzione del guadagno nella prima città o luogo dello Stato in cui si arresteranno.

Io veramente non credo che in tutti gli articoli che abbiamo votati vi sia una disposizione che riguardi questi individui.

**FARINA PAOLO, relatore.** Nel primo articolo è detto che nessuno può esercitare un'industria senza essere munito di apposita patente. Nell'articolo 42 sta scritto che i merciai e negozianti ambulanti, ecc. (e notisi che qui non si fa distinzione fra stranieri e nazionali) dovranno pagare l'intero importo della loro tassa al momento in cui ritireranno la patente: conseguentemente vengono già compresi. Quest'articolo era stato posto per una maggiore specificazione che si era voluto dare, ma veramente esso è inutile, perchè questi merciai e negozianti ambulanti sono già compresi nell'articolo 42 il quale, ripeto, non fa distinzione alcuna fra stranieri e nazionali. È dunque evidente che in conformità dell'articolo 42 tutti coloro che vogliono esercitare tali industrie, devono essere muniti di patente.

**PRESIDENTE.** Devo porre in avvertenza la Camera che in questo alinea si stabilisce non solamente quando devono pagare la tassa, ma anche la proporzione di questa tassa ed il luogo dove la devono sborsare.

**FARINA PAOLO, relatore.** A questo proposito faccio osservare che il motivo, per cui si vuol sopprimere quest'alinea, è precisamente perchè è sommamente difficile il precisare il loro guadagno prima che lo facciano; dovendo essi, secondo quest'articolo, dichiarare il loro guadagno totale sperabile, condizione che abbiamo già tolta da un altro articolo, appunto perchè non si poteva supporre qual guadagno avrebbero avuto certi industriali posti in particolari condizioni.

Per semplificare la cosa e per ovviare all'inconveniente che questi merciai debbano dichiarare il loro guadagno prima che l'abbiano fatto, si ebbe intenzione di togliere quest'alinea, che non si sa come sia stato introdotto in questa legge.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la soppressione di questo alinea.

**CHIARLE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CHIARLE.** Vorrei far osservare che v'è una differenza tra l'articolo 43 e quest'alinea dell'articolo 46. In questo si proporrebbe che gli industriali stranieri dovessero pagare solamente pel tempo che si fermano nello Stato, mentre che nell'articolo 42 si tratterebbe di far loro pagare l'intera tassa per tutto l'anno.

Se la Commissione vuole sopprimere questa sua disposizione, ne adduca le ragioni, ma non ci si dica che gli articoli 42 ed il 46 sieno perfettamente identici per modo che l'uno

sia il duplicato dell'altro. Del resto, io non trovo motivo perchè si operi tale soppressione, e credo giusto che si adotti l'alinea di quest'articolo, nel quale, a differenza dell'articolo 43, prescrivente il pagamento anticipato dell'intera tassa per tutto l'anno, si dispone che gli stranieri debbano soltanto pagare nella prima città o luogo dello Stato la tassa in proporzione del guadagno pel tempo nel quale dichiareranno volersi fermare nello Stato.

Conchiudo adunque perchè si mantenga l'alinea di quest'articolo.

**FARINA PAOLO, relatore.** Convengo anch'io col signor deputato Chiarle nel riconoscere che vi sia una differenza tra questo primo alinea dell'articolo 46 e l'articolo 42, ma avuto riguardo alla circostanza che questi merciai ambulanti avrebbero a pagare poco o nulla, essendo essi appunto collocati nell'ultima categoria, perchè il loro guadagno non è molto grande, si è creduto di far loro pagare questi diritti tutto in una volta, tanto più che bisognerebbe richiedere loro in tutti i paesi dello Stato di mostrare la patente, onde sapere se abbiano o non abbiano pagata la tassa. Perciò si avrebbero a fare delle esazioni tali da rendere quasi più incomodo che lucro al Governo; quindi, per ovviare a questi inconvenienti, si è creduto di togliere questa disposizione, che nell'applicazione riesciva più inutile che proficua.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti prima la soppressione di questo secondo alinea, il primo essendo già soppresso per ragione di duplicazione; se poi questa non fosse adottata, allora si potrebbe cambiare l'articolo,

Quelli che approvano la soppressione di questo alinea, vogliono alzarsi.

(È approvata.)

« Capo VI. *Disposizioni diverse* — Art. 46. Sono aboliti i cotizzi, e le altre tasse di simil genere direttamente imposte dai comuni sulle industrie e sui commerci.

« I comuni sono però autorizzati a stanziare in aumento alla tassa di commercio e d'industria una sovrimposta per le spese locali, non maggiore di quindici centesimi per lira. Siffatto limite non potrà essere superato che in virtù d'una legge speciale. »

(La Camera approva.)

« Art. 47. La presente legge avrà effetto da...

Bisogna fissare l'epoca.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Si può mettere dal 1° gennaio 1852; sarà impossibile di avere prima terminati i ruoli.

**MICHELINI.** L'effetto della legge è appunto il pagamento della tassa; tutto il resto non può determinarsi per mezzo di regolamento.

Il signor ministro, che conosce meglio di noi, almeno è presumibile, lo stato finanziario, non ci domanda la decorrenza della tassa che dal primo gennaio 1852; ciò vuol dire che fino a quell'epoca non ne abbisogna: noi non dobbiamo concedergli di più. Intanto il Ministero avrà il tempo necessario per fare l'opportuno regolamento e preparare quanto occorre per l'esecuzione di questa legge.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Si potrebbe dire: « La presente legge avrà effetto, quanto all'applicazione della tassa, partendo dal 1° gennaio 1852. »

**FARINA PAOLO, relatore.** Vi sono disposizioni preparatorie, ed è necessario che vi sia il tempo opportuno per le dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Si potrà adunque dire:



« La presente legge avrà effetto, quanto al pagamento della tassa, dal 1° gennaio 1852. »

**VALERIO LORENZO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**VALERIO LORENZO.** Quando l'onorevole relatore della Commissione combatteva la proposta dell'onorevole deputato Mellana, intesa a far sì che gli impiegati aventi uno stipendio superiore alle lire 3000 fossero assoggettati ad una tassa, l'onorevole relatore della Commissione diceva: *non bis in idem* e la Camera annuendo, li esonerava dal pagamento delle patenti di nomina e di promozione e dal diritto di ritenzione.

Io mi appoggio al suo assioma latino, ripeto anch'io il suo *non bis in idem* e chiedo che sia anche applicato a coloro che pagano l'imposta della foglietta. (*Bisbiglio a destra*)

Quando gli osti, i caffettieri, i birrai, i conciatori di pelli siano assoggettati a pagare questa nuova gravezza, io non credo che da quel punto sia più conforme alla giustizia, o almeno alla giustizia distributiva, l'assoggettarli a pagare eziandio il tributo della foglietta, contro il quale si alzarono così spesso le voci da questa parte della Camera, verso la quale si dichiarava avverso l'onorevole deputato Cavour, e di cui è da tanto tempo promessa l'abolizione, o almeno la riforma radicale.

Non dubito punto che questa mia proposizione troverà un consenso nella Camera, come ha trovato consenso nella Camera la proposta di quelli i quali considerando che gl'impiegati pagavano già un diritto di patente, e subivano una ritenenza, credettero di doverneli perciò esentare quando vennero dall'articolo votato forzati a contribuire il 2 1/2 per cento.

**FARINA PAOLO, relatore.** Se a cagione del pagamento della imposta di consumazione si dovesse esentare dal pagamento dell'imposta della patente, ne verrebbe la conseguenza evidente, che siccome le merci che sono vendute dalla maggior parte dei commercianti, hanno tutte pagato il diritto di dogana quando entrarono nello Stato, anche i commercianti dovrebbero, per parità di ragione, essere eccettuati dall'imposta. (*Vivi segni d'adesione*)

In questo caso sarebbe veramente inutile di fare la legge, perchè essa frutterebbe poco o nulla. Siccome però quest'eccezione non si può ammettere in favore degli altri commercianti che vendono merci le quali hanno già pagato il dazio d'importazione nello Stato, così non vedo che si possa ammettere per coloro i quali pagano un dritto di consumazione sopra gli oggetti che vendono, perchè in fine d'analisi, anche le dogane sono tasse di consumo come quelle della foglietta.

**VALERIO LORENZO.** Io non credo che sussista il paragone che il signor relatore ha ora presentato tra il pagamento delle dogane, e quello del diritto della foglietta.

Le dogane sono per la massima parte pagate dai consumatori, laddove il tributo della foglietta cade in gran parte a danno degli esercenti di queste arti. (*Mormorio e movimento al centro ed alla destra*)

Se la Camera non vuole ascoltarmi, io seggo.

*Molte voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**VALERIO LORENZO.** Rinunzio alla parola.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la seguente redazione: « La tassa stabilita dalla presente legge decorrerà dal 1° gennaio 1852, e sono da tale epoca abrogate tutte le contrarie disposizioni. »

(La Camera approva.)

« Art. 48. È sospesa la riscossione della tassa da questa

legge stabilita riguardo agli esercenti che sono provveduti di piazza, in quanto però riflette le professioni ed arti, e le industrie ed i commerci contemplati nella concessione delle medesime, sino a che ne segua il riscatto. »

**MANTELLI.** Desidererei di sapere dal signor ministro, se quanto prima saremo liberati da queste piazze, le quali costituiscono veri privilegi concessi ad alcune persone, a danno dell'intera società. Sarebbe opportuno che dal momento che il signor ministro di finanze vuole intraprendere un nuovo sistema finanziario, si occupasse seriamente di questa cosa, e quanto prima procurasse di presentare una legge per sopprimere tutte le piazze private, nello stesso modo che sono soppressi tutti gli altri privilegi.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio.** È già preparata una legge in proposito che sarebbe stata presentata se non fossimo al termine della Sessione, e se si potesse avere la speranza che venisse discussa ed approvata dal Parlamento. (*Segni d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 48.

(È approvato.)

« Art. 49. Questa tassa è pareggiata alla contribuzione prediale riguardo ai modi, alle spese ed all'aggio di riscossione. »

(È approvato.)

« Art. 50. Il privilegio del fisco per la riscossione della tassa si esercita sui beni mobili dei contribuenti a termini del numero 1, articolo 2115 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 51. È aperto al ministro delle finanze un credito di...

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** (*Interrompendo*) Domando la parola. Dirò la somma che approssimativamente potrà richiedersi.

Per la riscossione di questa tassa si adopereranno gli stessi impiegati che sono incaricati della riscossione della tassa sui fabbricati, cioè i verificatori, e gli esattori. Sarà però forse necessario che si ponga in ogni divisione un direttore a capo di questi impiegati, poichè la Camera riconoscerà facilmente che molte e molte difficoltà s'incontreranno nell'esecuzione di queste due tasse. Per la tassa sui fabbricati si era calcolato che la spesa totale sarebbe stata di 190 mila lire. Volendo però allargare l'azione di questi impiegati, ed incaricarli anche della riscossione della tassa sull'industria e commercio, sarà necessario di aumentarne il numero, quindi la spesa totale non potrà essere minore di 300 mila lire. (*Susurro*)

**MANTELLI.** Domando la parola.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Ma per quest'anno, dovendosi necessariamente dedurre il terzo di questa somma, perchè questi impiegati sono stati nominati nel mese di maggio, un credito di 200 mila lire basterebbe tanto pegli impiegati incaricati della tassa sui fabbricati, che per quelli che sono incaricati della riscossione della tassa sul commercio ed industria.

**MANTELLI.** Leggendo quest'articolo così com'è redatto, ho sempre creduto che le spese ivi contemplate fossero solo quelle d'ufficio, e quelle che possono occorrere per l'esazione e compilazione delle matrici e dei ruoli, ma non quelle per gl'impiegati, poichè riguardo a queste occorrono due riflessi.

L'uno è che abbiamo un sopraccarico d'impiegati in tutte le aziende (questo si è veduto dall'esame del bilancio), ed in questo caso mi pare che sarebbe opportuno di valersi degli impiegati delle diverse aziende, dar loro queste operazioni, e non gravare lo Stato di nuovi stipendi. Se la spesa riflette poi

il personale degli impiegati, come pare ci rappresentò il signor ministro, in questo caso occorre ancora di osservare che si sarebbe già rifiutata questa somma pel personale degli impiegati.

Nel bilancio, credo, delle spese generali, il Governo aveva chiesto una somma a questo riguardo, e la Camera credette non fosse opportuno di stanziare una nuova categoria per questa spesa.

D'altronde bisogna eziandio riflettere che le finanze percevano per le spese di esazione e per la compilazione dei ruoli e matrici tanti centesimi addizionali, i quali erano distribuiti prima agli esattori; ma ora con un decreto reale si è cambiata la cosa, e, se non erro, si percepiscono quei centesimi dalle stesse finanze, senza corrisponderne che una parte agli esattori; cosicchè vi è un avanzo che potrebbe applicarsi ottimamente alla formazione dei ruoli e delle matrici.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante fa avvertire che essendovi un gran numero d'impiegati in soprannumero nelle diverse aziende, non è il caso di nominarne dei nuovi, ed io sono in gran parte del suo parere. Tutto il personale infatti, che si ebbe a formare per la riscossione della tassa sui fabbricati si è scelto fra gli impiegati ch'erano in soprannumero nelle aziende, salvo alcuni uomini speciali, cioè architetti, o misuratori, che si sono dovuti introdurre, perchè si è creduto che fosse necessario in ciascuna ispezione che vi fosse almeno una persona dell'arte; e quando l'ispettore non era un uomo dell'arte, si è cercato un verificatore che fosse misuratore patentato. A malgrado di questa esigenza, il numero dei non impiegati che sono stati nominati costituisce una piccolissima frazione del numero totale: in gran parte sono stati presi nel dicastero della guerra, nell'azienda dell'artiglieria, nell'azienda dell'interno, e da altri uffici: ma l'economia che risulta da questa scelta non esclude la spesa d'impiegati nuovi; non è in facoltà del Governo di fare questo storno, e di dire io applico l'economia fatta nella categoria *Azienda* ad un'altra spesa, io la applico all'imposta sui fabbricati, all'imposta sulle patenti; così quello che si è fatto per la riscossione dei centesimi addizionali, se non si dà agli esattori andrà in economia per lo Stato, ma ciò non dà la facoltà al Governo di distrarre questa somma per convertirla nello stipendio di questi impiegati.

Io veramente stimo che sia indispensabile l'aprire una nuova categoria, perchè si tratta di una spesa nuova, e non si trova nel bilancio una categoria che rifletta questi impiegati; la regolarità richiede anzi che si apra questa nuova categoria.

Io posso accertare la Camera che, per quanto dipende da me, farò il possibile onde le spese siano ristrette nel limite il più giusto che mi è prescritto; debbo però far avvertire che è necessario che gli impiegati a cui si affida una missione cotanto delicata, come quella di tassare, siano convenientemente retribuiti, senza di che sarebbero di troppo accessibili alla seduzione.

Io chieggo per quest'anno la somma di 200 mila lire, spesa che l'anno venturo sarà giustificata dal bilancio, nel quale verranno anche pubblicati i nomi degli impiegati, e la Camera potrà giudicare se il Ministero sia andato tropp'oltre, oppure si sia tenuto nei limiti della ragione.

**FARINA PAOLO**, relatore. A me sembra per nulla esagerata la somma domandata dal signor ministro, se considero che per questa imposta è stata istituita una Commissione in ogni mandamento.

Ora i mandamenti dello Stato superano i 400; le Commis-

sioni, durante quel tempo che funzionano, cioè durante quel mese che si faranno le dichiarazioni, abbisogneranno indispensabilmente di un segretario retribuito per affidare loro queste incombenze.

Dunque si scorge che è necessario un personale discretamente esatto; e unita questa circostanza a tutte le altre espresse dal signor ministro, io credo che la somma di 200 mila lire non sia eccessiva, se pure potrà bastare; e se sarà sufficiente, egli è perchè siamo già molto inoltrati nell'anno e perchè questa Commissione non potrà essere nominata prima del mese di agosto.

**MANTELLI**. Per togliere ogni equivoco, in seguito alle spiegazioni date dal signor ministro, sarebbe opportuno di modificare l'articolo e dire: *È aperto al ministro di finanze in aggiunta all'esercizio del 1851 un credito, ecc.* Ciò nell'intento di non instabilire questa somma per legge, tanto più che nell'anno venturo si stanzierà nel bilancio la somma che sarà necessaria a quest'oggetto.

**PRESIDENTE**. Domando se è appoggiata questa proposta del deputato Mantelli.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti...

**MICHELINI**. Mi sembra che tra la nuova redazione proposta dal deputato Mantelli e l'articolo della Commissione non vi sia gran differenza: certamente l'effetto è identico.

Io proporrei piuttosto che si autorizzasse il signor ministro ad operare lo storno necessario. Veramente noi non possiamo stabilirlo per legge, in quanto che non possiamo sapere qui su due piedi da quali categorie avrà luogo lo storno; ma ad ogni modo, per lo meno, non sarà una nuova spesa, della quale il signor ministro ha detto non avere bisogno.

Noi sappiamo come vanno queste cose. Nella resa dei conti le spese autorizzate nel bilancio figureranno perchè acconsentite, ed inoltre figurerà ancora questa spesa di più. Si è per evitare quest'inconveniente, inconvenientemente gravissimo nello stato delle nostre finanze, che io propongo che s'autorizzi il signor ministro delle finanze ad operare questo storno che si richiede per dare esecuzione a questa legge.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non si può.

**PRESIDENTE**. Domando se è appoggiata la proposta del signor deputato Michelini, perchè l'articolo sia redatto in questo modo: « È autorizzato il ministro delle finanze ad operare dall'intero bilancio uno storno, ecc. »

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti la proposta Mantelli, in questi termini: « È aperto al ministro delle finanze un credito di lire 200,000 in aggiunta del bilancio del 1851, ecc. »

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo emendato.

(La Camera approva.)

Ora si passerà allo squittinio segreto su tutta la legge; però pregherei i signori deputati a rimanere ai loro posti per ivi rispondere ciascuno all'appello che avrà luogo, e che servirà pure ad indicare quelli i quali sono presenti e che hanno consumata tutta la giornata in questa discussione, affinchè il paese conosca i nomi di coloro che furono diligenti, e di quelli i quali posero il Parlamento nel caso di non poter dare passo ai suoi più urgenti lavori. (*Segni d'adesione*)

**VALERIO LORENZO**. Domando la parola. (*Con vivacità*)

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**VALERIO LORENZO**. Domando la parola. (*Con forza*) Se il signor presidente avesse presieduto con quella giustizia... (*Rumori e interruzione a destra*) avesse presieduto con

quella giustizia... (*Interruzione, e voci al centro destro. All'ordine!*) che fa l'essenza dell'alta carica alla quale fu nominato, avrebbe dovuto adottare questa misura in tutto il corso della Sessione, ed allora avrebbe posto il paese in caso di scorgere quali furono quelli che hanno maggiormente contribuito al bene della patria, e quali furono quelli che mancarono per tutto il tempo della Sessione. (*Rumori a destra, e voci al centro. All'ordine! all'ordine!*) (*Con impeto*) Il signor presidente intende lanciare una parola di biasimo contro i miei amici politici che oggi si trovano assenti dalla Camera: io respingo quel biasimo, e dico che non è meraviglia che una minorità, la quale, dopo avere per tutto il corso della Sessione con zelo e costanza cooperato alle leggi del paese, dopo avere veduto respingere la sua proposta primitiva colla quale chiedeva un ordine di discussione, per cui il sistema finanziario del paese si sarebbe migliorato senza tante nuove gravezze, e ciò malgrado tuttavia contribuì alla loro discussione, cercando di renderle maggiormente produttive, più tollerabili pel povero, e meno vessatorie...

*Voci a destra.* Ha fatto il suo dovere.

**VALERIO LORENZO...** fece prova in ciò di una abnegazione continua della sua opinione, non è a stupirsi, dico, se (*Con forza*) vedendo mutarsi l'oggi i voti dell'ieri, se vedendo violato interamente il regolamento, sola garanzia che tutelò le minorità, non è a stupirsi, ripeto, se si trova scorata, se sente per un momento mancare il coraggio di continuare una inutile lotta per la quale tali e tanti sono i dolori, tanti i sacrifici che le tocca subire. (*Rumori continui di disapprovazione a destra, e al centro — Voci alla sinistra. Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Non è mai accaduto in tutto il corso della Sessione che il Parlamento abbia dovuto consumare cinque o sei ore di seguito, senza poter discutere, e ciò per la mancanza del numero legale, per ciò io credo che sia vera giustizia, che coloro i quali furono distratti per tutta la giornata dai loro affari, e che non poterono procedere nella discussione per l'assenza dei loro colleghi, siano dal paese conosciuti, e si conosca pure il nome di coloro che non sono ancora comparsi.

**PRESIDENTE.** Io non faccio allusione ad alcuna parte della Camera, ma a coloro che non sono ora presenti; ve ne sono di quelli che siedono sui banchi della sinistra come del centro e della destra, ed usando giustizia per tutti ed una misura per tutti, credo di non contravenire alla giustizia, e di non meritarmi la censura che ha voluto lanciarmi il deputato Valerio, il quale io avrei chiamato all'ordine, ove non si fosse trattato di una questione a me personale, perchè una censura al presidente fatta in tal modo è un mancare alla dignità della Camera. (*Vivi applausi al centro ed alla destra*)

**VALERIO LORENZO.** (*Con impeto*) Io intendo associarmi al biasimo che si vuole infliggere ai miei amici politici, e prego il signor presidente di mettere anche il mio nome fra gli assenti, perchè io mi allontano in questo punto. (*Al centro, e alla destra applausi ironici, e rumori in senso diverso*)

**MELLANA.** Senza voler ricercare i motivi che possono avere indotto il signor presidente a fare la sua mozione, dirò che la medesima, se non altro, è affatto nuova nei nostri fasti parlamentari. Comunque essa sia, qualunque abbia ad essere il suo effetto, ove venisse adottata, io, quantunque presente, non intendo di essere disgiunto dai miei amici politici. Io pure non fui presente all'appello che si è fatto dopo il mezzodì: se s'intende d'infliggere un biasimo a chi non è era presente (biasimo che non so se il paese vorrà ratificarlo), io intendo di dividerlo.

Voglio però far presente alla maggioranza ed al signor presidente un fatto, fatto che io assevero, e per constatare la di lui veridicità ne appello allo stesso signor presidente.

Quando andò fallita per mancanza di numero la prima riunione delle ore 10 del mattino, alla quale io assistevo, s'inviarono messi sovra messi ad alcuni membri della maggioranza, che non sono molto usi a partecipare ai lavori parlamentari, onde intervenissero. Io non disapprovo gl'inviti a domicilio, ma dico e sostengo che giustizia vuole, e lo vuole la dignità di tutti, che quando s'invita a domicilio, s'invitino egualmente tutti e singoli i membri della Camera.

Io domando che questa mia osservazione, che riduco a protesta, venga inserita nel processo verbale, come pure la mia dichiarazione di essere posto nel numero degli assenti, ove venga adottata la proposta del signor presidente.

Non voglio però chiudere il breve mio dire senza rivolgere un invito al nostro presidente, ed è di voler ritirare la sua mozione, che non intendo di giudicare, ma che però non credo di essere da alcuno smentito asseverando che essa non è al certo atta a ricondurre gli animi già abbastanza esacerbatati a quella concordia che è nel fondo dell'animo di tutti noi che qui rappresentiamo la nazione. (*Segni d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** Osserverò al signor Mellana ed a tutti quelli che tardi intervennero alla seduta, che questa censura non è ammissibile.

Il signor deputato Mellana sa benissimo che non sono che pochi giorni che ragioni di salute lo avevano impedito d'intervenire alle sedute, e non era dunque neppure il caso di avvertirlo, perchè si poteva naturalmente supporre che, se non interveniva, ciò accadesse in conseguenza di qualche indisposizione.

Fu mandato l'avviso a coloro fra i deputati che erano di dimora più vicina alla Camera, ed a malgrado della ragione che ho detta testè, fu mandato anche al signor Mellana l'avviso a domicilio, come fu mandato ai signori Valerio, Brofferio, Antonini (che sopravvenne poco stante), Bona, Bolzida, a tutti quelli che hanno dimora vicino alla Camera, e dei quali si poteva in breve tempo sperare la presenza; ma a quelli che abitano lontano, per cui la Camera avrebbe dovuto sedere ancora mezz'ora per attenderne l'arrivo, si pretermise l'invio dell'avviso, e mi pare che in ciò si sia agito con tutta logica e giustizia.

Io certamente non voglio insistere sulla mia proposta (*Bravo! bravo! dal centro sinistro*), non volendo che essa possa reputarsi elemento di discordia, mentre desidererei solo che fosse giusto ammonimento a coloro che durante tutta la Sessione si sono mostrati poco diligenti a recarsi in quest'Assemblea.

Ciò è noto a tutta la Camera, ma però ripeto ai signori deputati, li pregherei di non muoversi dai loro stalli, se non quando sono invitati, perchè dovendo ancora procedere i lavori della tornata, si avrebbe a perdere ancora molto tempo prima che essi si fossero resi ai loro rispettivi posti.

Si procede dunque allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

**LANZA.** Il signor presidente avendo ritirata la proposizione di procedere immediatamente all'appello nominale, onde conoscere quali siano i deputati presenti e quelli assenti, e così porre il paese in condizione di giudicare quali siano i deputati zelanti nel compiere al loro ufficio, e quali quelli che, a suo avviso, si rifiuterebbero d'intervenire alla Camera, io non stimo di dover insistere ulteriormente su questo punto.

Quando dimandai di parlare, era mio intendimento di combattere l'anzidetta proposizione, stantechè è probabile che

molti siansi resi assenti per legittimi motivi, ed anzi io presumo che tutti quelli che non sono oggi intervenuti siano stati mossi da giuste ragioni. Ciò stando, si sarebbe inflitta una censura sopra molti, e forse sopra tutti gli assenti, senza averla meritata.

D'altronde, giacchè siamo arrivati pressochè al fine di una Sessione assai laboriosa, che dura da otto mesi, e nella quale i deputati, senza distinzione di parte, si sono dimostrati così attivi e zelanti, io son certo che tutti bramiamo di chiuderla con la stessa armonia e concordia colla quale ci siamo radunati (Sì! sì! Bravo!), onde, separandoci senza neppur l'ombra di rancore, possiamo riunirci fra breve, animati dagli stessi sentimenti, in un'altra Sessione, e continuare i nostri lavori con quell'alacrità e quello zelo che richiede l'onorevole e grave incarico che ci siamo assunti; quello cioè di dotare il paese di tutte quelle leggi che da noi attende per ordinarsi sulle basi dello Statuto, e fondare la sua prosperità. (Sì! sì! Bene! bravo!)

Io credo che queste mie parole siano quasi inutili, dopo che il signor presidente ha ritirata la sua mozione, la quale certamente, se considerata da un lato era lodevole, poteva pure produrre inconvenienti tali, che è nell'intenzione di noi tutti di voler evitare.

**PRESIDENTE.** Per chiudere questa Sessione, e poter provvedere agli affari del paese, è assolutamente necessario che i deputati che si trovano a Torino, si facciano un impegno d'intervenire alla Camera.

Del rimanente io credo che nessuno non veda qui quali conseguenze disgustose ne nascerebbero per il paese, quando non ci trovassimo in grado di deliberare per mancanza di numero. Intanto si procede alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti .....	109
Votanti .....	108
Maggioranza .....	53
Voti favorevoli .....	89
Voti contrari .....	19
Si astenne .....	4

(La Camera approva.)

**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 25 GIUGNO 1845 CON LO ZOLLVEREIN.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo al trattato di navigazione e commercio cogli Stati dello Zollverein. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 936.)

Il progetto consta d'un articolo unico così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di navigazione e commercio del 25 giugno 1845, sottoscritta in Torino il giorno 20 maggio 1851 cogli Stati della lega doganale germanica (Zollverein). »

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se intende passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera assente.)

(Nessuno domanda la parola.)

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

Si passa alla votazione per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti .....	104
Maggioranza .....	53
Voti favorevoli .....	104

(La Camera unanime approva.) (Applausi)

**DISCUSSIONE SUL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA CONFEDERAZIONE ELVETICA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge relativo alla convenzione addizionale al trattato di navigazione e commercio colla Francia; ma siccome questa forse sarà per dar luogo a qualche dibattito, credo che la Camera non avrà difficoltà a che si porti prima in discussione il trattato di commercio colla Svizzera (Vedi vol. *Documenti*, pag. 944.)

*Voci generali.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Invito i signori deputati a riprendere tutti i loro posti perchè si possa verificare se siamo in numero.

La Camera è in numero.

È aperta la discussione generale sul progetto di legge relativo al trattato colla Svizzera, il quale è così concepito:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio sottoscritto in Torino addì otto giugno 1852 colla confederazione Svizzera. »

La parola è al deputato Fara-Forni.

**FARA-FORNI.** Signori, all'atto di presentazione fattosi dall'onorevole signor ministro degli affari esteri del trattato di commercio colla confederazione Svizzera che ora viene sottoposto alla saviezza delle vostre deliberazioni, naturale sorgeva in me il presentimento che in quello si avesse pure avuto riguardo all'articolo *vini*, tanto importanti pel nostro paese, in cui le principali provincie fondano e ravvisano il più ragguardevole loro prodotto.

**MELLANA** Domando la parola.

**FARA-FORNI.** Ma non con lieve mio dispiacere doveti poi scorgere che il Ministero pensò bensì agli erbaggi, alle ova della Savoia, anzichè volgere lo sguardo sur uno dei più considerevoli raccolti che costituisce una specialità del nostro suolo.

Ond'è che una ben sentita impressione mi fece fare preterizione alle vignobili provincie del nostro Stato; nè me l'aspettava dal senno e dalla sagacità che tanto distingue l'onorevole e degno signor presidente del Consiglio dei ministri, alla cui perspicacia e previdenza nulla sfugge.

Se pensava il Ministero a sua volta con tutta misura agli olii, alle sete, ai risi e ad infiniti altri generi di nostra produzione con quella saviezza e con quella oculatezza che è propria degli uomini di Stato, e perchè non avrebbe dovuto volgere il pensiero anche al vino in sì favorevole circostanza, in un trattato colla Svizzera?

Infatti non era egli il momento opportuno e propizio di procurare un facile sfogo di questo liquido per la via del lago Maggiore dante al cantone Ticino, e per la strada del Semione tendente al Vallese?

Ben si sa quanto difficile sia il venire ad un trattato che

agevoli la introduzione dei nostri vini a miti balzelli fiscali in Lombardia, sia perchè si voglia da quel Governo imperiale dare la preferenza di consumo a quelli dell'Austria e dell'Ungheria, sia eziandio perchè si crede urtare agli interessi dei proprietari lombardi, che malamente pensano, a mio avviso, coltivare a vigneti terreni alquanto ingrati alla produzione vinifera, e riservati dalla natura a ben più proficui e più certi e più sicuri utili vantaggi?

Se il Ministero adunque sotto questi riflessi avesse posto mente allo sfogo dei nostri vini nel trattare colla confederazione Svizzera, quali non sarebbero stati i sensi di gratitudine, quali non sarebbero i plausi al Governo ed al Parlamento dei proprietari vignobili di varie e molte provincie dello Stato, nelle quali la coltura della vite è feconda fonte di lavoro alle popolazioni, ed unico mezzo di sopperire alle famigliari bisogne?

Ed a questo reddito sì esteso e generalizzato in Piemonte, cui precedono tante cure, tante spese, che è tanto incerto, e contro il quale lottano tutte le intemperie, tutti i disastri, non dovevano, o non dovrebbero porre pensiero la previdenza e le mire del Governo? Certo che sì!

Così deluso nelle mie speranze io non potevo a meno di respingere nel mio ufficio il trattato del quale è caso!

Tuttavia, persuaso da autorevoli nostri colleghi, che ben si conoscono nella materia, essere questo trattato dei migliori, od almeno il men passivo che da noi siasi fatto colle potenze estere, io ora l'accetto. Ma l'accetto portando lusinga e nutrendo fiducia, che il Ministero saprà con nuovi negozianti provvedere quanto prima ad un facile smercio dei nostri vini.

Io riposo altresì sulla idea, che, come per propria ubicazione e prossimità alla Svizzera, avrebbero fruito dell'attuale trattato (qualora vi fossero stati con qualche agevolezza contemplati i vini) alcune provincie dello Stato, le quali tanto soffersero dall'ultima guerra, e che, sebbene molto lusingate, ben poco vennero compensate dei danni loro arrecati da non più memorabili casi e disastri, così io confido, che non più dimenticate esse saranno per l'avvenire da un Governo che, rifuggente alla parzialità e simpatie speciali, tratterà con eguale misura tutti i cittadini dello Stato, e penserà ad essi tutti indistintamente, quanto pensare vi dovrebbe un Governo razionale e civile.

Così facendo, e proteggendo del pari agli altri gli agricoltori delle provincie vinicole, e Ministero e Parlamento accrescendo la pubblica ricchezza, avranno ben meritato del paese, che, riconoscente, memoria serberà loro nelle facili transazioni de' suoi prodotti.

**MONGELLAZ.** Messieurs, le traité de commerce avec la confédération Suisse est loin d'être aussi satisfaisant qu'on pouvait l'espérer, que la Savoie surtout était en droit de l'attendre.

Sans doute il renferme d'excellentes clauses et dispositions comme celles qui ont pour but d'établir de bons rapports de communications et de frontières, de procurer l'indépendance et la sécurité aux nationaux de l'un et de l'autre pays.

Mais en applaudissant à ce qui est bien, il nous sera permis de déplorer ce qui ne l'est pas; d'autant plus qu'on avait devant soi les graves enseignements d'une funeste expérience, c'est-à-dire les fautes commises par notre diplomatie dans le traité de Turin de 1816 avec la même Confédération Helvétique. En effet n'est-ce pas au défaut de sagacité et de prévoyance de nos plénipotentiaires d'alors, que sont dûs les dommages et les embarras qu'éprouvent aujourd'hui les populations savoisiennes limitrophes de la Suisse, en particu-

lier du canton de Genève? Conçoit-on par exemple que nos diplomates ne se soient par réservé dans ce traité au moins le libre parcours de l'une des excellentes routes qu'ils livraient aux Gênévois, sachant bien qu'il n'en restait aucune qui fût praticable sur notre territoire? De là vient qu'aujourd'hui nous sommes obligés de payer des droits de transit pour passer nos produits agricole d'une province à l'autre. Quoique ces droits aient été réduits de 60 à 40 centimes par le traité actuel, ils ne laissent pas d'être très-assujétissants et très-onéreux; en effet, d'après la plus petite taxe, qui est de 10 centimes les cent kilogrammes, le transport d'un chargement de blé, de vin, de bois à brûler, etc., d'Annemasse à St-Julien, par exemple, nous coûte, selon le poids de chaque voiture, 2, 3 ou 4 francs, ce qui fait une forte somme à la fin de l'année. Aussi la Savoie paie-t-elle sa bonne part des 800,000 francs de bénéfice produits par les douanes fédérales. C'est peut être 200,000 francs qu'il nous en coûte annuellement, et dont nous eût exemptés une bonne stipulation du traité de 1816.

Quoiqu'il en soit, dans un siècle de liberté et de progrès, nos rapports généraux de commerce et de bon voisinage ne pouvaient manquer de s'améliorer avec une nation dont les sympathies politiques nous sont acquises. Aussi n'avons nous pas éprouvés de difficulté pour affranchir nos nationaux de certaines formalités gênantes et onéreuses, suite encore des habitudes de défiance et de despotisme d'une autre époque. Instruit par de nombreuses pétitions, notre Gouvernement ne pouvait ignorer qu'aujourd'hui encore quelques unes de ces formalités sont en vigueur dans plusieurs cantons, où des milliers de Savoisiens, ne demandant qu'à vivre du produit de leurs travaux et de leur industrie, ne sont pas moins assujétis à des permis de séjour coûteux et souvent renouvelés, à des taxes de résidence dont les unes s'élèvent jusqu'à 150 francs, et en général à des frais d'autant plus déplorables qu'ils sont prélevés sur les modiques profits d'un travail quotidien.

Sous ces différents rapports nous ne pouvons qu'applaudir à l'esprit libéral et progressif qui a présidé à la stipulation des premiers articles du traité en discussion. En effet, on y voit avec satisfaction que tous les citoyens sardes et suisses sont réciproquement assimilés aux autres nationaux pour tout ce qui concerne leurs rapports de communication, de séjour, d'industrie commerciale, à la seule condition d'être soumis aux lois en vigueur.

Cependant nous regrettons de trouver dans l'article 3 un reste de ces tendances arbitraires dont se servait par fois le despotisme aristocratique et intolérant de l'ancien régime gènévois, alors qu'il voulait expulser du canton des familles savoisiennes, suspectes moins d'envahissement industriel que de prosélitisme religieux. Sans doute un tel abus n'est plus à craindre aujourd'hui sous un Gouvernement populaire, surtout avec le progrès des lumières et de la liberté. Mais peut-on disconvenir qu'il ne fût très-facile d'abuser d'une clause qui permet d'expulser *par mesure de police*, avec leurs femmes et leurs enfants, des citoyens établis dans l'un et dans l'autre pays? C'est là un motif beaucoup trop élastique qu'on voudrait ne point rencontrer dans l'article 3.

Quant à l'article 4, il nous rappelle le même et déplorable article du traité de 1816, dont la stipulation incomplète ou inexplicite occasionne aujourd'hui de si graves préjudices aux habitants du Faucigny, du Chablais, et surtout du territoire de la zone; ces derniers attendaient comme le Messie un nouveau traité, espérant qu'il viendrait améliorer leur sort, leur rendre des droits acquis par une jouissance et des habi-

tudes de 55 ans. Ce n'est pas sans une amère surprise qu'ils ont vu que rien n'y avait été stipulé en leur faveur !

En effet l'une des Parties contractantes, se tenant cavalièrement à la lettre du traité de 1816, s'est affranchie complètement de cette réciprocité morale qui est évidemment dans l'esprit de ce traité. Elle ne s'est fait aucun scrupule d'en faire peser sur l'autre Partie tout le poids, toutes les principales obligations, par le motif que celle-ci se serait engagée seule dans les articles 3 et 4 qui font à la Suisse, surtout au canton de Genève, de très-importantes concessions, comme si les plénipotentiaires suisses et genevois avaient alors demandé une grâce et n'avaient pas entendu d'accorder le correspectif de ces concessions.

Quoiqu'il en soit, il est malheureusement trop vrai que les diplomates sardes, par trop de bonne foi et d'imprévoyance, n'ont stipulé en notre faveur pas la plus petite clause compensatrice, pas la moindre réserve pour assurer au moins la durée et la réciprocité de cette liberté commerciale accordée aux Savoisiens limitrophes du canton de Genève.

Une telle omission n'est point excusable par le motif qu'aucune douane n'existant alors et ne s'étant jamais vue autour des cantons suisses, on ne pouvait supposer qu'il s'en établirait par la suite; cette omission sera toujours une grande faute diplomatique, parce que tout plénipotentiaire qui stipule pour l'avenir, doit en prévoir les éventualités.

Les dommages occasionnés aujourd'hui par la douane suisse au commerce du Chablais et du Faucigny, sont très-considérables; mais ils sont beaucoup plus sensibles encore pour nos 12,000 nationaux de la zone. Ceux-ci par l'article 3 du traité de 1816, ont été séparés du reste de la Savoie. Ils ont été laissés en dehors des douanes sardes pour agrandir le rayon commercial du canton de Genève et faciliter les approvisionnements de cette ville, soit en vin, soit en comestibles de tous genres. Or, comment serait-il arrivé que ce territoire-zone eût été bénévolement concédé en vue des seuls intérêts et de l'unique avantage d'une ville étrangère, sans compensation aucune pour nos nationaux, sans s'inquiéter le moins du monde des bras qui cultivent les vignes et les champs de ces 18 communes livrées à la convenance et à la merci des Genevois? Conçoit-on que tous les habitants de ces communes, après avoir été pendant 55 ans sans autres relations commerciales possibles qu'avec ces voisins, puissent être privés de ces relations devenues pour eux indispensables et habituelles, sans qu'il en soit résulté en leur faveur aucun droit acquis, ni même ces liens de réciprocité reconnus de tous temps, respectés chez tous les peuples civilisés, qui constituent cette loi de nature, première base des obligations internationales?

Concevez-vous, messieurs, que ces populations, après avoir été comme identifiées avec les Genevois qui ont tout fait pour les faire entrer dans leur rayon commercial, puissent en être exclues sans façon après 55 ans d'une liberté absolue de commerce, qu'elles puissent être rejetées de ce même rayon commercial, et abandonnées à elles-mêmes, isolées, claquemurées entre deux douanes? Cela n'est-il pas exorbitant et incroyable dans un siècle de fraternité et de progrès libéral?

Nos malheureux compatriotes de la zone ont dû invoquer la justice du Gouvernement qui est leur protecteur naturel; dès le 2 février 1851, à l'occasion d'une pétition déclarée d'urgence, nous avons exposé dans cette enceinte leurs plaintes et leurs justes réclamations, en exhortant le ministre du commerce à vouloir bien s'occuper des graves intérêts commerciaux en souffrance dans cette partie de la Savoie. Que

pouvaient faire de plus les habitants de ces communes? Trop fiers pour consentir jamais à implorer des grâces et la pitié, faudra-t-il qu'ils épuisent tout ce qu'il y a de cruel dans cette impasse où ils ont été plongés sans leurs consentement, à la sollicitation des Genevois, par l'imprévoyance des diplomates et du Gouvernement sarde?

On sait que les habitants du Chablais et du Faucigny, en vertu de l'article 4 du traité de 1816, avaient coutume, depuis cette époque, de sortir, sans payer aucun droit et de conduire librement sur les marchés de Genève toutes leurs denrées alimentaires, leurs vins et leurs bestiaux. Cette concession si importante pour cette ville, jointe à celle de l'article 3 qui éloigne considérablement les douanes sardes des frontières genevoises, devait nécessairement avoir son correspectif stipulé ou sous-entendu. Nous avons dit que les diplomates sardes avaient malheureusement oublié la stipulation; quant au correspectif moral et sous-entendu, la confédération Helvétique a prouvé qu'elle n'en faisait aucun cas, puisqu'elle ne s'est pas gênée en établissant les péages fédéraux, en février 1850, d'exclure de son territoire, comme étrangers, tous les produits de la Savoie, même ceux de la zone. Si la Suisse avait eu à faire à la France surtout à l'Angleterre, ce n'est pas impunément qu'elle se fût affranchie des obligations de réciprocité garanties par les traités, sinon par celui de 1816, au moins par celui de 1603 qui n'était point abrogé.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement fédéral s'étant offert d'établir avec le Gouvernement sarde de nouvelles relations commerciales, on a refait tant bien que mal ce malheureux traité de 1816. Mais, bien loin que nous ayons récupéré cette franchise commerciale presque absolue dont nous avons joui jusqu'en 1850, il faudra nous contenter de la libre entrée sur les marchés de Genève de nos légumes frais, laitage, œufs, fruits, jardinages, pommes de terre et volailles vivantes, c'est-à-dire des espèces de denrées sur lesquelles le droit d'entrée est très-petit. Tandis que nous payerons un tarif assez fort pour nos vins, cidres, bières, blés, grains, légumes secs, huiles, beurres, graisses, viandes fraîches et salées, gibiers, volailles fines et grasses qu'on ne porte jamais vivantes au marché. Or, toutes ces boissons et denrées alimentaires sont précisément celles qui rapportent le plus d'argent aux douanes suisses. Il faut remarquer encore que ces denrées, pour entrer librement, doivent être réunies et disposés en approvisionnement de marché sur une charrette dont le poids n'exécède pas cinq quintaux métriques; ce qui exclut le commerce en grand d'une denrée quelconque.

Il n'y a pas moins d'entraves pour l'entrée en Suisse des bestiaux de la Savoie: notre menu bétail seul obtient quelques facilités; mais nos bêtes à cornes et autres, comme génisses, bœufs, vaches, cochons gras, ânes, poulains, mulets et chevaux, payent, comme ceux de tout autre pays, le droit de 4 à 10 et 20 bats la pièce.

Quelques préjudiciables à nos intérêts commerciaux que soient toutes les restrictions et rétributions dont il s'agit, nous les comprenons dans la fâcheuse position qui nous était faite par les déplorables lacunes du traité de 1816; mais ce que nous ne pouvons concevoir, dans le traité actuel, c'est l'extrême parcimonie avec laquelle on a stipulé de nos vins. Eh quoi! cinq mille hectolitres constitueront tout le libre écoulement en Suisse des vignobles du Chablais, du Faucigny, du Genevois et du territoire de la zone, quand ce dernier seul, en vertu des anciens traités, en a fourni annuellement jusqu'en 1850 treize mille hectolitres au canton de Genève!

En supposant que le ministre du commerce, dans sa justice distributive, réserve au moins la moitié de ces cinq mille

hectolitres pour les habitants de la zone, vu qu'ils sont, de tous les Savoisiens, ceux qui souffrent le plus dans les circonstances actuelles, il leur restera encore les trois quarts de leurs vins dont ils ne sauront que faire, puisqu'ils ne peuvent les entrer en Savoie sans payer autant de droits que les vins de France. Faudra-t-il donc qu'ils soient obligés de les vendre à perte, de payer le lourd impôt de quatre francs l'hectolitre pour les entrer dans le canton de Genève? *Quatre francs sur douze à quinze francs qu'ils vendent leur vin, n'est-ce pas, pour nos compatriotes de la zone, un commerce décourageant et ruineux?*

La position de ces derniers, sous le rapport de l'écoulement de leur vin, est donc beaucoup plus fâcheuse que celle des autres habitants de la Savoie. Relativement à la vente de leurs bestiaux, elle est encore pire que celle de nos compatriotes du Faucigny et du Chablais, puisqu'ils ne peuvent vendre un veau, une génisse, un bœuf, un cheval aux Piémontais eux-mêmes sans payer un droit d'entrée de 2, 5 et 20 francs la pièce, ni les écouler en Suisse sans payer de 5 à 20 bats par tête. Les communes de la zone sont également privées, comme nos deux provinces, de la concurrence des marchands français, puisqu'elles ne peuvent conduire leurs bestiaux en France par Seyssel, dont les bureaux douaniers leur sont fermés aussi bien qu'à nous. Oui, messieurs, par ces bureaux du Seyssel qui inondent la Savoie des vins et des produits manufacturés français les habitants du Chablais, du Faucigny, du Génois, n'ont obtenu de facilité que pour entrer des pommes! Nous sommes tous injustement privés du seul bénéfice qui soit accordé à notre pays par le dernier traité avec la France, c'est-à-dire de l'abaissement du tarif sur nos bestiaux *moyennant leur entrée par le Pont-de-Beauvoisin*. Cette déplorable réserve n'en fait-elle pas une faveur spéciale pour les provinces du midi? Car, comment voudrait-on que celles du nord pussent en profiter, vu l'énorme distance qui les sépare de cette unique et inconcevable issue?

Le 5 juin dernier, en sollicitant l'exemption des droits de sortie pour les bestiaux de la Savoie, nous avons applaudi à la votation de la Chambre, relative au maintien des anciens tarifs pour l'entrée des fromages, etc. Nous étions loin de penser alors qu'on viendrait, quelques jours plus tard surtout par un traité avec la Suisse, enfreindre un vote si juste, si nécessaire pour soutenir et encourager notre industrie fromagère! Eh bien! c'est ce qu'on a fait par la stipulation de l'article 5 du traité actuel: on a eu l'extrême faiblesse de réduire de 20 à 15 francs le droit d'entrée sur les fromages suisses, dont la Chambre voulait, avec raison, écarter la concurrence, vu qu'elle est extrêmement nuisible à la Savoie.

Cette concurrence est, en effet, d'autant plus dangereuse pour notre pays, qu'il n'y a que peu d'années que l'industrie fromagère a pris un certain développement dans nos provinces du Chablais et du Faucigny. A peine commençons-nous, à cet égard, à préparer la lutte, à essayer nos forces industrielles, encouragés par un droit protecteur très-nécessaire et très-rationnel. C'est une protection dont nous avons aujourd'hui plus que jamais un besoin urgent dans la position qui est faite à la Savoie par nos derniers traités avec la France, la Belgique et l'Angleterre. En effet, notre industrie manufacturière, se trouvant réduite à d'étroites proportions, soit par l'écoulement désormais plus difficile et plus rare en Piémont de nos fers travaillés, de nos papiers, de nos étoffes de soie, de coton, etc., soit par l'entrée plus considérable en Savoie des produits étrangers, il fallait nécessairement que notre industrie agricole pût aller en augmentant par une juste compensation et dans l'intérêt vital de notre pays.

Depuis quelques années, un élan très-heureux et comme providentiel s'est effectué dans nos provinces qui avoisinent la Suisse, pour soigner et multiplier les prairies artificielles, pour livrer à cette importante culture les champs en jachère, les steppes, les mauvaises vignes, etc. L'abondance des fourrages ayant permis de nourrir un plus grand nombre de vaches laitières, on a eu l'heureuse idée d'organiser des fromageries, dans la plupart de nos communes. Mais c'est une industrie naissant qui exige des frais de premier établissement, pour laquelle on a besoin des perfectionnements que procure l'expérience, des encouragements qu'assure une protection constante et efficace.

Nos voisins n'ont pas vu sans inquiétude s'établir autour d'eux ce nouveau et progressif mouvement industriel, dont ils ont été informés d'autant plus facilement que nos compatriotes ont eu le bon esprit d'avoir recours à leur expérience consommée à cet égard. Généralement on a fait venir des suisses pour leur confier la direction et la manutention de ces fromageries; de sorte que, dans l'état actuel des choses, nous sommes obligés à des dépenses de fabrication beaucoup plus considérables que nos voisins. Ajoutez à cela la différence de prix du sel, dont on fait un très-grand usage, et qui est, pour eux, à meilleur marché que pour nous. Par tous ces motifs, on conçoit que nous ayons besoin de beaucoup de courage, de persistance et d'encouragement pour nous soutenir, pour nous confirmer dans l'espoir que nous pourrions un jour rivaliser, et pour la qualité et pour le prix de nos fromages, avec ceux de la Suisse, si renommés de tout temps.

Mais conçoit-on qu'au moment où les Savoisiens font les plus grands efforts et ont besoin des encouragements les plus fermes, les plus positifs pour marcher et progresser dans une telle industrie, on vienne restreindre et affaiblir une protection devenue plus indispensable que jamais? Cet abaissement de cinq francs sur les fromages suisses, est beaucoup plus grave, plus décourageant qu'on ne pense, dans l'état actuel des choses. Les habiles diplomates suisses l'ont bien compris, quand ils ont si vivement insisté pour obtenir une telle concession. Ils savaient fort bien qu'il fallait à tous ces nouveaux établissements de fromagerie en Savoie, au moins dix ans d'une protection forte, soutenue, avec le tarif, à 20 francs sur les fromages suisses, pour qu'ils pussent marcher efficacement, surtout atteindre les divers perfectionnements dont ils sont susceptibles. Dieu veuille qu'ils ne soient pas ébranlés et découragés par une telle secousse! Car c'est peu de chose que d'évaluer à 60 mille francs la perte annuelle qu'il en résultera pour nos fromageries du Chablais et du Faucigny. Que sera-ce pour celles beaucoup plus nombreuses et plus considérables des autres provinces comme la Maurienne, la Tarentaise? N'est-ce pas une perte de plus de 200 mille francs pour notre industrie fromagère, et pour nos voisins un bénéfice annuel qui dépassera ce dernier chiffre?

Les diplomates suisses avaient l'obligation spéciale de faire cesser les plaintes du commerce et de la population de Genève, qui redemandaient à grands cris la libre entrée des comestibles de la Savoie. Ces messieurs ont eu l'adresse d'obtenir un but aussi important au meilleur marché possible, c'est-à-dire en ne concédant que la franchise des denrées qui payent de légers droits, et en exigeant leur entrée sous forme d'approvisionnement de marché. Jamais en assez grande quantité pour constituer un commerce spécial quelconque sans payer les droits.

Enfin, deux seuls produits agricoles présentaient une importance extrême pour le commerce de la Savoie en rapport avec celui de la Suisse, c'étaient les *fromages* et le *vins*. Eh

bien! sur ces deux articles la Savoie a été sacrifiée par le traité actuel. Relativement aux fromages, on ne pouvait accéder aux exigences de nos habiles voisins sans enfreindre un article de la loi récemment votée par la Chambre des députés, qui avait spécialement en vue de protéger notre industrie fromagère contre celle de la Suisse. Cette grave considération n'a point empêché la réduction de cinq francs sur le tarif dont il s'agit.

Pour nos vins ce traité nous accorde la libre entrée d'un nombre d'hectolitres tout-à-fait dérisoire, puisque ce n'est qu'un tiers de la quantité qu'en vertu des anciens traités la zone seule fournissait, et devrait être en droit de fournir encore au canton de Genève.

Enfin, n'est il pas étonnant que les habitants de la zone, quelque déplorable que soit leur position, n'aient pas été dignes d'un article spécial, qu'on ne leur ait pas même accordé la satisfaction de voir leur nom figurer dans ce traité du 8 juin 1851? Tandis qu'il devait être pour eux une juste réparation des fautes commises à leur détriment dans celui du 16 mars 1816.

Dans l'espoir que des articles additionnels viendront prochainement combler les lacunes signalées dans ce traité soumis à l'approbation du Parlement, nous lui accordons notre vote.

*Voci a sinistra. Bravo!*

**MELLANA.** Io aveva domandato la parola nel principio del discorso dell'onorevole deputato Fara-Forni, il quale aveva mosso lagnanze perchè dal nostro Governo in queste trattative non si fossero ottenuti sufficienti vantaggi per uno dei più importanti prodotti del vitifero nostro suolo.

Ma avendo l'onorevole Fara-Forni sul fine del suo discorso fatto nobilmente tacere il sentimento dei materiali interessi, innanzi a quello molto più grave del principio di libertà, e conchiuso col dare la sua adesione a questo trattato colla liberissima Svizzera, non mi rimane più nulla a rispondere al discorso dell'onorevole mio amico, anzi mi associo con lui nel dare, plaudendo, la mia adesione a questo trattato, ancorchè io sia qui mandato a rappresentare la nazione da una delle più ricche vitifere provincie dello Stato. La mia nativa provincia spera col tempo che anche i suoi materiali interessi veranno soddisfatti, ma innanzi a questi essa pone il grande interesse della libertà, ed applaudirà a questo primo passo da noi fatto verso una più stretta unione colla repubblica Svizzera.

Sebbene la Svizzera per non fallire alla tradizionale sua politica di neutralità abbia nel 1848 fallito alla causa dell'umanità, che pure era la sua, tuttavia io spero che, edotta dall'esperienza, in altri non lontani avvenimenti comprenderà che i liberi popoli sono fra loro solidari, come lo sono i despotti a nostro danno, e vorrà unire i suoi sforzi a quelli degli altri, per far sì che una volta per sempre la libertà trionfi in Europa. (*Segni d'approvazione*)

Io non ho potuto, per la lontananza, ben comprendere le osservazioni testè fatte sul trattato da un onorevole deputato della Savoia, ma sono sicuro che i figli della Savoia si uniranno con noi, perchè a questo trattato non manchi l'unanime espressione di simpatia testè da noi dimostrata nella votazione dell'altro trattato collo Zollverein.

Anzi io sono certo che la Camera intera fa voti, perchè questo trattato di commercio non sia che un principio di altri trattati più estesi di commercio colla libera e vicina Elvezia, e per altri trattati assai più essenziali che non sono quelli di commercio.

**CAVOUR,** ministro delle finanze, di marina, e d'agri-

coltura e commercio. Mi duole di non essermi trovato presente, quando all'aprirsi di questa discussione l'onorevole deputato Fara-Forni lamentava la non ottenuta diminuzione del dazio sopra i vini.

Io riconosco perfettamente con lui, che sarebbe stato oltremodo desiderabile che questa diminuzione si fosse potuta ottenere; ma alle istanze da noi fatte onde conseguirla, si oppose per parte del negoziatore svizzero una resistenza invincibile; e ne dirò il motivo. Il dazio sul vino costituisce una parte notevolissima del prodotto totale delle dogane svizzere; quindi non sarebbe stato possibile l'operare una diminuzione su questo dazio, senza portare un colpo mortale al prodotto delle medesime. Dietro la convenzione poi della Svizzera colla Francia, essa non avrebbe potuto fare una riduzione a nostro favore, che non fosse stata alla medesima egualmente estesa. Non potè perciò consentire al principio generale di una riduzione.

Per dimostrare tuttavia le sue buone disposizioni a nostro riguardo, appoggiandosi agli articoli del trattato del 1816, che si potevano interpretare come accordanti, se non per tutta la Svizzera, almeno pel cantone di Ginevra, una franchigia di dazio ai nostri prodotti alimentari, ci ha consentito l'entrata in franchigia di quella data quantità di vino che, dietro i calcoli statistici instituiti a Ginevra, risultava spedirsi generalmente dalla Savoia in codesta città.

L'opposizione poi fatta dal negoziatore svizzero relativamente alla riduzione sul dazio dei vini, non parve dovesse determinarci a respingere un trattato, che per tanti altri lati era da considerarsi come utile e vantaggioso: vantaggioso poi in ispecie, non esito a dirlo, per le provincie della Savoia, e massime per quelle che circondano il cantone di Ginevra. Quindi è con dolorosa sorpresa che ho udito un deputato di quella regione savoiarda censurare questo trattato, poichè la clausola la più larga del medesimo è quella che accorda l'esenzione di qualunque diritto per tutte le derrate che saranno portate da un uomo, o da un carro ad un cavallo solo dalla Savoia in Ginevra. Questo è un favore considerevolissimo pei paesi vicini, mentre è nullo per le provincie lontane, come per esempio, per quelle che sono al di qua delle Alpi, e per quelle stesse che appartengono alla divisione di Ciamberi.

Quindi io credo che se questo trattato avesse dovuto riceversi da qualcheduno con migliore accoglimento, sarebbe stato appunto da coloro che appartengono a quelle località. Sicuramente gli abitanti della zona si trovano in una condizione assai singolare. Il Governo però non lascerà di prendere ad esame questa condizione, ed ove gli abitanti di queste località desiderino di essere sottoposti al diritto comune, esso farà quanto può per soddisfare a tale voto, ed entrerà in negoziati colla Svizzera (poichè lo stabilimento della zona è conseguenza di un trattato col cantone di Ginevra), e credo che la Svizzera non avrà difficoltà ad acconsentire, che anzi vedrà con piacere la soppressione di questa zona.

Poichè vedo che il trattato non è stato veramente attaccato da nessun lato della Camera, non mi estenderò più oltre, sperando che verrà approvato.

**FAVRAT.** Je crois pouvoir affirmer sans hésitation, que ce traité de commerce avec la Suisse est le meilleur de tous ceux que nous avons votés. En effet, je vous prie de remarquer, messieurs, que dans ce traité nous ne donnons rien, que nous ne faisons presque aucun sacrifice, et que si ce pays nous donne peu de chose, il nous donne cependant à-peu-près tout ce que lui permettent de disposer, et sa condition politique et sa position dans le cœur des plus hautes montagnes du monde et au centre de l'Europe.



Remarquez aussi, messieurs, que dans ce traité nous ne faisons autre chose que d'associer la Suisse aux conventions que nous avons déjà consenties en faveur de plusieurs autres Etats; ce qui peut bien certainement être quelque chose pour ce pays là, mais qui n'est certainement rien pour nous: car il ne peut en résulter autre chose, si non que notre commerce achètera quelques cotonnades de moins des Anglais et des Belges pour en acheter de la Suisse, et que ce seront ainsi ces deux pays qui feront réellement les honneurs du traité. Notre pays ne court que la chance de gagner quelque chose à cette concurrence parce que comme les Suisses, nos voisins, ont moins de frais de transport à subir, et qu'ils fabriquent à meilleur marché que les Anglais et les Belges, ils pourront exercer une influence avantageuse pour nous sur les prix de beaucoup de produits.

Voyons maintenant quelles sont les concessions qui nous sont faites.

Dans l'article premier il est dit, que les citoyens sardes, pour leur séjour en Suisse, sont assimilés, en tout, aux nationaux (sauf, bien entendu, pour les droits politiques).

Dans l'article second il est dit qu'ils sont affranchis du service militaire auquel, par une disposition bien étrange, ils sont actuellement soumis. Ces deux concessions sont d'une remarquable importance, messieurs, parce que, au lieu de 5000 citoyens sardes qui habitent ordinairement la Suisse comme le signale par erreur le traité, on peut hardiment en compter environ 15.000. Le chiffre de 5000 peut s'appliquer au canton de Genève seulement. Le plus grand nombre de ces concitoyens sont des maçons, des ouvriers de campagne et autres, des industriels et des gens de service, qui sont actuellement tous obligés, chaque année, pour pouvoir exercer leur industrie dans ce pays, de se pourvoir d'un permis de séjour dont les frais s'élèvent pour chacun d'eux de 30 à 150 francs. Ceux qui sont affranchis par l'article second, du service militaire auquel les oblige actuellement un séjour plus prolongé, font en outre le bénéfice des frais de l'équipement militaire complet, qui est une seconde et forte dépense pour eux. J'ai fait un calcul approximatif de la somme à laquelle pouvaient arriver toutes ces charges, en prenant pour base un personnel de 10,000 individus dont la moitié seulement serait assujéti aux frais de l'équipement militaire, et j'ai trouvé qu'il resterait, par suite des dispositions de ces deux articles du traité, plus de 140,000 francs entre les mains de cette classe si intéressante de nos populations.

Je ne dois pas, messieurs, taire ici tout ce qu'avait de pénible et d'humiliant pour un homme de cœur qui aime son pays, d'être en quelque sorte forcé de renoncer à sa nationalité pour se placer sous un drapeau dont les couleurs ne sont pas les siennes.

Ce sentiment de la nationalité n'a pas été compris jusqu'à présent par les Suisses, qui ont toujours fait de la guerre un métier; comme l'a dit jadis un auteur classique très-célèbre:

« Barbares dont l'unique métier  
« Est de vendre leur sang à qui veut le payer. »

Nous sentons, nous, bien autrement; car non-seulement nous ne voudrions pas qu'un étranger fût forcé d'entrer dans les rangs de notre milice nationale, mais nous ne l'y admettrions pas, lors même qu'il en ferait la demande.

Il résulte de cette différence, que cet article du traité est tout-à-fait à notre avantage.

Honneur soit donc rendu et à la noble pensée qui a dicté cette disposition et aux plénipotentiaires qui l'ont conclue.

Passons à l'article 4.

Vous savez qu'en 1816 il a été conclu un traité entre le Gouvernement du Roi et celui du canton de Genève; que dans ce traité il a été accordé en faveur de Genève la franchise des droits de sortie aux denrées qui servent à son approvisionnement et qui sortent de la Savoie par les bureaux des douanes du Chablais, du Faucigny et du Gênois; que dans ce traité le Gouvernement du Roi avait négligé d'exiger que le Gouvernement de Genève de son côté s'engageât, par réciprocité, à ne jamais imposer ces mêmes denrées d'aucun droit à leur entrée dans ce canton. Vous allez voir, messieurs, que cette lacune a porté son fruit 35 années plus tard.

Bien des événements ont succédé à cette époque, entr'autres ceux qui ont modifié l'existence politique de la Suisse, et remplacé 23 petites souverainetés politiques par un Gouvernement central. Cette nouvelle existence a dû nécessairement conduire à beaucoup de réformes, au nombre desquelles se présente pour nous celle d'une ligne de bureaux de péage qui entoure la Suisse tout entière et qui soumet à un droit d'entrée uniforme tout ce qui vient du dehors. Cette nouvelle disposition a porté une grande perturbation dans les rapports que les traités de 1816 avaient établis pendant cette longue époque, entre la Savoie et le canton de Genève. De vives réclamations ont été immédiatement faites par les habitants de la Savoie, contre cette nouvelle disposition; mais toutes ont été sans succès.

Le Gouvernement fédéral a toujours répondu, que par les traités de 1816 le Gouvernement du Roi avait lui seul pris l'engagement de ne pas imposer à la sortie des Etats de S. M. les denrées qui servent aux approvisionnements de Genève; mais que le Gouvernement de ce canton ne s'était engagé à rien.

Cet état de choses a duré jusqu'à présent et c'est avec une grande satisfaction que nous trouvons dans l'article 4 de ce traité, que les plénipotentiaires fédéraux reconnaissent implicitement un droit de réciprocité en suite duquel le Gouvernement fédéral s'engage de recevoir en franchise toutes les denrées destinées à être vendues comme approvisionnement dans les marchés de la Suisse.

Je vous prie de remarquer ici, messieurs, que ces plénipotentiaires sont allés même au-delà de la réciprocité qui pouvait être demandée seulement pour le canton de Genève par les traités de 1816, et qu'ils l'ont étendue à tous les marchés de la Suisse.

Pour compléter ce principe de la réciprocité, il a, en outre, été consenti par les plénipotentiaires suisses, que la Confédération admettrait en complète franchise, par la frontière du canton de Genève, cinq mille hectolitres de vin, sortant de la Savoie par les bureaux des lignes de douanes du Chablais, du Faucigny et du Gênois.

Pour rétablir à-peu-près l'ancien équilibre des choses, il aurait fallu que ce Gouvernement eût au moins consenti à l'entrée de 10,000 hectolitres.

La franchise qui a aussi été accordée dans ce même article du traité à divers objets dont Genève a besoin et que la Savoie lui fournit, est la réduction très-forte des droits qu'elle fait sur différents produits des Etats, ainsi que le système fractionnaire qui a été adopté pour la perception de ces droits. Toutes ces concessions réunies sont d'un avantage incontestable pour nous.

Dans l'article 5 du traité, le Gouvernement du Roi ne fait à la Suisse que les mêmes concessions qu'il a faites à d'autres Etats; excepté cependant qu'il renonce, en faveur du canton de Genève, à la réserve qui avait été faite dans les

traités de 1816 d'interrompre dans les cas de disette, la libre sortie des Etats de S. M. aux denrées qui vont dans ce canton.

Cette concession qui ressemble réellement à une faveur accordée à Genève, n'est autre chose qu'un avantage pour la portion de la Savoie qui le confine, et qui a déjà eu lieu plus d'une fois, dans les cas de détresse, de s'applaudir du voisinage de cette ville.

En effet, messieurs, dans les cas de disette, les denrées sont là où sont les capitaux. L'existence commerciale du monde actuel l'explique. D'acheteurs que sont habituellement les Genevois, ils deviennent alors vendeurs. Ce sont les denrées dont ils fournissent leurs marchés qui alimentent dans ces cruelles circonstances en grande partie les trois provinces de la Savoie qui avoisinent cette ville; et sans ce centre de grandes ressources, sans ce centre de consommation, ces provinces auraient souvent manqué de pain et manqueraient toujours d'argent.

D'un autre côté, il ne faut pas faire ici que sous le prétexte éventuel de la disette et en exécution des traités de 1816, on défendait à chaque instant et inconsidérément la sortie des denrées, qui ne pouvait cependant pas aller ailleurs qu'à Genève, que ces prohibitions avaient souvent lieu au moment même, où ces denrées prenaient quelque valeur; qu'on inquiétait ainsi beaucoup cette ville, dont on dérangeait les marchés et qu'on privait surtout les laboureurs de ces trois provinces, c'est-à-dire les 7/8 de leur population, des bénéfices que lui présentait quelque mieux valeur sur les produits de leur sol, sans considérer que cette mieux valeur était à la charge des étrangers et à l'entier et unique avantage de la Savoie, et qu'elle était un dédommagement pour ces laboureurs des pertes que leur faisaient souvent supporter des baisses trop fortes et trop prolongées sur leurs denrées.

Merci donc aux hommes capables qui ont compris la valeur réelle de cette réserve, et qui l'ont effacée des traités.

Il est bien regrettable, sans doute, qu'on ait été obligé de réduire de cinq francs par 100 kilogr. les droits d'entrée sur les fromages, et il est fâcheux que la seule nouvelle concession qui ait été faite par ce traité soit essentiellement préjudiciable à la Savoie, car on ne peut pas se dissimuler que cette baisse des droits d'entrée amènera la baisse du prix des fromages de la Savoie.

Je signale cette circonstance au cœur moitié savoisien de monsieur le ministre des finances et aux sentiments généreux de la Chambre, parce que je la crois assez grave, et parce que je suis convaincu que lorsque le résultat en sera connu, ils chercheront ensemble à diminuer le mal que ce pays en éprouvera. En attendant, il faut espérer que le droit de 15 francs par 100 kilogr., qui est maintenu, sera encore assez protecteur pour donner un suffisant avantage aux producteurs de la Savoie.

Il est reconnu que trop de protection nuit souvent à la fabrication, et qu'il peut résulter de cette diminution des droits d'entrée que la Savoie mette plus de soin dans la fabrication de ses fromages, qui pourront ainsi bientôt rivaliser avec ceux de la Suisse.

Je n'ai rien à dire sur les articles qui suivent, soit à l'égard des facilités qui sont promises à l'article 6 sur les emplacements des bureaux de péage, soit sur ce qui est dit pour les chemins de fer, qui sont tous des engagements d'entente cordiale et de bon vouloir dans l'intérêt réciproque des deux Etats. Seulement j'ai à observer que dans ledit traité on a

complètement oublié les portions du territoire qui dépendent des trois provinces du Faucigny, du Genevois et du Chablais qui ont été reconnues zones par les traités de 1816. Ces concitoyens qui ont été ainsi placés par ces traités en dehors des lignes de douanes des Etats, pour être considérés comme faisant sous ce point de vue partie de la Suisse, se trouvent actuellement pour beaucoup de leurs produits comme faisant partie d'aucun pays; ils ont aujourd'hui derrière eux les douanes sardes, et devant eux les douanes suisses. Je ne partage à ce sujet l'opinion émise par mon honorable ami le député Mongellaz, qui reproche au traité de ne pas avoir compris dans ses dispositions les vins de la zone, parce que je comprends que cette disposition aurait occasionné l'entrée en franchise à Genève des vins de la France, surtout par les zones de la province du Genevois.

J'ai reconnu que la position actuelle de ces portions de notre pays est unique et déplorable, qu'elle mérite tout l'intérêt et toute l'attention du Gouvernement pour être l'objet d'un travail spécial que je demande avec instance au Ministère. Je n'ai pas besoin de dire que je vote en faveur du traité.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**MELLANA.** Domando la parola.

Aggiungo un solo fatto in appoggio di quanto ha detto il signor ministro in merito all'impossibilità in cui erano i delegati della Svizzera di farci per ora delle concessioni sull'introduzione dei nostri vini.

Ha detto benissimo il signor ministro che il dazio d'introduzione dei vini forestieri su tutto il territorio svizzero è riservato alla Cassa di Confederazione, la quale in questi ultimi anni lo ha dovuto elevare per far fronte alle spese straordinarie per la difesa del proprio territorio. Quello che il signor ministro non ha detto si è, che sebbene questo introito sia riservato alla Confederazione, pure non ha potuto impedire, che i singoli Cantoni possessero su questa merce un balzello di consumo per quella parte che si consuma dalla popolazione di ogni Cantone.

Parrà cosa strana, ma pure è un fatto costante; i Cantoni invece di far cadere l'imposta di consumo su tutto il vino che si consuma, l'hanno invece fatta interamente gravitare sul vino forestiero, onde dare un'ingiusta protezione al vino indigeno, e per conseguenza questo balzello ristretto al solo vino forestiero ha dovuto essere gravoso.

Ciò, posso assicurarlo, è avvenuto nel cantone Ticino, e credo egualmente negli altri; ma un tale stato di cose che è gravoso al proletario è tutto in favore dei possessori di terreni vitiferi, e quindi essendo ingiusto, non può, a lungo durare in quel libero paese; e quando, e non può essere lontano, colà il balzello di consumo sarà egualmente ripartito sui vini indigeni e forestieri, noi pure ne sentiremo un beneficio, giacché la libertà di commercio è egualmente profittevole al popolo che consuma quanto a quello che produce.

Concludo ripetendo una calda preghiera, perchè la Camera voglia coll'unanimità della sua adesione a questo trattato comprovare la unanime simpatia della nostra popolazione verso quel vicino e libero popolo.

*Voci. A domani! a domani!*

**PRESIDENTE.** Avendo provato come l'ora delle dieci del mattino non sia ancora la più opportuna per l'apertura delle nostre sedute, credo che sarà miglior consiglio fissare l'adunanza di domani pel mezzodì.

*Voci generali. Sì! sì!*

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.